SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 144**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA,
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 2 giugno 1988, n. **218.**

Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, nonché, anche in deroga alla normativa vigente, alla direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri.

Art. 2.

1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale.

3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale.

4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario è concessa una indennità pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennità viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennità è concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformità alle ordinanze del Ministro della sanità e nei casi in esse previsti.

5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

6. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorché nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.

8. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove competa, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

9. Il Ministro della sanità dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.

10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

Art. 3.

1. Le indennità di cui all'articolo 2 gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.

2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.

Art. 4.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica, in conformità alle direttive impartite dal Ministro della sanità.

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità all'articolo 2, comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

Art. 5.

1. Nella legge 9 giugno 1964, n. 615, all'articolo 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, da ultimo modificato dalla legge 28 maggio 1981, n. 296, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

«Per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al sesto comma o che vi abbiano rinunciato, nonché ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:

1) del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e il 29 per cento;

2) del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;

3) del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento.

Le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattuti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di ventiquattro mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi».

Art. 6.

1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi dei precedenti articoli 2 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire trecentomila per ogni capo non abbattuto.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila.

Art. 7.

1. Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, relative ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, sono estese agli interventi in favore degli allevamenti di animali colpiti da malattie infettive e diffusive di cui al precedente articolo 2. La concessione delle provvidenze ivi previste è subordinata alla condizione che gli animali siano in regola con le disposizioni sanitarie vigenti e con le misure eventualmente adottate dalle associazioni di produttori e relative unioni.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, agli adempimenti previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, in relazione all'attuazione del precedente comma 1.

Art. 8.

1. All'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo d'imposta 1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso dell'anno; a tal fine la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata può essere computato in detrazione nell'anno successivo nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti animali».

Art. 9.

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi una anzianità minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è concesso per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli.

2. Ai fini della individuazione del semestre di fruizione del trattamento di integrazione salariale non devono essere considerate le giornate eventualmente lavorate per le operazioni di abbattimento dei capi infetti, di disinfezione delle stalle e di manutenzione finalizzate al ripristino dell'allevamento.

3. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1 non spetta agli operai dipendenti dalle imprese indicate al terzo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Le direttive CEE citate all'art. 1 hanno il seguente titolo:

direttiva n. 84/463 che modifica le direttive 64/432 e 72/461 CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolare dei suini (in G.U. CEE n. L 339 del 27 dicembre 1984);

direttiva n. 84/645 recante modifica alla direttiva 80/217 CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (in G.U. CEE n. L 339 del 27 dicembre 1984);

direttiva n. 85/322 che modifica la direttiva 72/461 CEE per quanto riguarda talune disposizioni relativa alla peste suina classica e alla peste suina africana (in G.U. CEE n. L 168 del 28 giugno 1985);

direttiva n. 80/1095 che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale (in G.U. CEE n. L 325 del 1° dicembre 1980).

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento di polizia veterinaria:

«Art. 1. — Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:

1) afta epizootica;

2) peste bovina;

3) Pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini;

4) peste suina;

5) rabbia;

6) vaiolo ovino;

7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;

8) affezioni influenzali degli equini;

9) anemia infettiva degli equini;

10) influenza dei bovini;

11) tubercolosi;

12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;

13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;

14) carbonchio ematico;

15) carbonchio sintomatico;

16) gastro-enterotossiemie;

17) salmonellosi delle varie specie animali;

18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (barbone), dei suini e degli ovini;

19) mal rossino;

20) morva;

21) farcino criplococcico;

22) morbo coitale maligno;

23) tricomoniasi dei bovini;

24) rickettsiosi (febre Q);

25) distomatosi dei ruminanti;

26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;

27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;

28) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, difterovaiolo, tifosi aviare pullorosi;

29) malattie delle api: peste europea. peste americana, nosemiasi, acariasi;

30) malattie dei pesci: plerocerosi, missoboliasi.

L'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, con speciali ordinanze, può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie».

Considerando le modificazioni ed integrazioni apportate, con successivi provvedimenti, allo stato attuale, devono ritenersi aggiunte al sopracitato elenco le seguenti malattie:

mixomatosi dei conigli e delle lepri;

ipodermosi bovina;

laringotracheite infettiva del pollame;

encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen);

idatiosi (echinococcosi);

leptospirosi animale;

peste equina;

febbre catarrale degli ovini (Blue tongue);

peste suina africana;

encefalomielite aviare;

malattie virali respiratorie degli equini (rinopolmonite, arterite, parainfluenza, rinite enzootica);

malattia vescicolare dei suini da enterovirus;

varroasi;

leucosi bovina enzootica;

malattia di Azzjeszky (pseudorabbia) negli animali della specie suina.

«Art. 2. — Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva, degli animali di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26 deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale.

Sono tenuti alla denuncia:

i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza dei casi di malattia infettiva e diffusiva;

i veterinari liberi esercenti;

i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;

gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.

La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Sono tenuti altresì alla denuncia:

i presidi delle facoltà di medicina veterinaria, i direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali nonché di ogni altro istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori;

i direttori degli istituti zootecnici, i direttori dei depositi governativi dei cavalli stalloni, l'autorità militare cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le commissioni militari di rimonta e di rivista per la requisizione di quadrupedi per i casi in cui vengono a conoscenza, nell'esercizio del loro ufficio;

le autorità portuali marittime, i direttri degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tramvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli, per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio e per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali;

i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali».

— L'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972. (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), prevede, tenendo conto delle successive modifiche e integrazioni, l'ultima delle quali è apportata dall'art. 8 della presente legge:

«Art. 34 *(Regime speciale per i produttori agricoli)*. — Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella *A*, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse. Si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltùra, di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonché quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori.

Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. L'imposta dovuta per tali operazioni è determinata detraendo la parte dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare imponibile di esse e l'ammontare imponibile complessivo di tutte le operazioni effettuate.

I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il 5 marzo non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'art. 21 indicandovi l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma, e registrarla a norma dell'art. 25; copia della fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma dell'art. 39. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di dieci milioni.

L'opzione è esclusa per i soggetti che esercitano l'attività di allevamento di animali della specie bovina, compreso il genere bufalo, che non dispongono di terreni nei quali risulti producibile oltre la metà dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame allevato.

I passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, non sono considerati cessioni di beni. Le cooperative e gli altri organismi associativi possono optare preventivamente, entro il 31 gennaio, per l'applicazione dell'imposta a norma del secondo comma, n. 3), dell'art. 2; in tal caso le cessioni si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati.

Il produttore agricolo socio o associato che effettua anche cessioni di prodotti di cui al primo comma o altre operazioni non può esercitare l'opzione prevista nel quarto comma se per i passaggi non soggetti ad imposta di cui al comma precedente, non sia stata emessa fattura con le modalità e nei termini di cui all'art. 21. In caso di opzione la imposta dovuta per le operazioni effettuate è determinata detraendo la parte dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare imponibile delle operazioni stesse e l'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Le disposizioni del quinto comma si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici di cui al primo comma dagli esercenti la pesca marittima alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di prodotti di cui al primo comma effettuate da organismi agricoli di intervento, o per loro conto, in applicazione di regolamenti della Comunità economica europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio I.V.A. competente entro il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso ed è vincolante anche per i due anni solari successivi. *In tal caso la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo d'imposta 1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso dell'anno; a tal fine la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata può essere computato in detrazione nell'anno successivo nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti animali».*

— L'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie è così formulato:

«Art. 264. — I veterinari, i proprietari o detentori, a qualunque titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, debbono denunziare immediatamente al podestà del luogo [oggi sindaco], dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire quattromila a quarantamila.

L'autorità sanitaria, mediante apposite ordinanze, può rendere obbligatorie, nei casi di malattie infettive del bestiame, le disposizioni contenute nel presente titolo dirette a impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo.

Il contravventore a tali disposizioni è punito con l'ammenda da lire ottomila a ottantamila».

— L'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda) ha sostituito l'ammenda con la sanzione amministrativa.

La predetta legge è stata abrogata dall'art. 42 della legge n. 689/1981, qui richiamata, recante: «Modifiche al sistema penale» la quale, con l'art. 32, ha confermato la sostituzione della sanzione. Per l'attuale misura della sanzione amministrativa si veda l'art. 6 della presente legge.

Nota all'art. 3:

Viene riportato il primo comma e parte del secondo comma dell'art. 51 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), che prevede le procedure di finanziamento del Servizio sanitario nazionale:

«Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale».

Nota all'art. 5:

Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 615/1964 (Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi) è il seguente:

«Art. 2. — Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, ovina e caprina è attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

In tali provvedimenti potrà, inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'art. 105 del regolamento di polizia veterinaria.

I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma.

Tale indennità, pur restando variabile in rapporto alla entità del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perché affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovrà essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo.

Per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al sesto [*rectius:* ottavo] *comma o che vi abbiano rinunciato, nonché ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:*

1) del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e 29 per cento;

2) del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;

3) del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento.

Le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattutti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di 24 mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi.

Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennità potrà essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo.

Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento dell'esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, la indennità di abbattimento è aumentata del 50 per cento.

Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a L. 40.000 a capo.

I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità e composta:

da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità, rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori;

da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri, da un rappresentante degli agricoltori, da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanità su terne presentate dalle associazioni più rappresentative delle singole categorie.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti».

L'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 ha sostituito l'ammenda di cui al terzo comma dell'articolo soprariportato con la sanzione amministrativa. La predetta legge è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale, con l'art. 32, ha confermato la sostituzione della sanzione. La misura minima e massima della sanzione è stata triplicata dall'art. 113, terzo comma, della predetta legge n. 689/1981.

Nota all'art. 6:

Per il testo dell'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie si veda nelle precedenti note all'art. 2.

Nota all'art. 7:

La legge n. 590/1981 reca «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale». Si trascrive il testo degli articoli 10, 11 e 13 della suddetta legge:

«Art. 10. — Ai consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole, intensive o pregiate determinate a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge, sono concesse le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative.

Le stesse provvidenze sono concesse alle associazioni dei produttori agricoli, alle cooperative di primo e secondo grado ed ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto, al fine di adattarlo all'espletamento delle attività previste dai successivi articoli, ottengano dalla regione il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e gli organismi di cui ai precedenti commi sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti dalla regione.

I consorzi sono retti da uno statuto uniformato alle disposizioni degli articoli 15, 17, 19 e 20 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sottoposti alla vigilanza delle regioni che esercitano in virtù dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni attribuite dalla citata legge n. 364 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il secondo comma dell'art. 19 della citata legge n. 364, è sostituito dai seguenti:

La Cassa sarà alimentata annualmente:

1) da contributi dei consorziati nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata;

2) dal concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;

3) dal contributo eventualmente concesso con propria legge dalla regione competente per territorio;

4) da eventuali contributi di altri enti e privati.

I contributi di cui ai precedenti punti 3) e 4) vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati.

Il concorso dello Stato è versato ai consorzi sulla base dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per territorio, nella misura del 70 per cento, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi in relazione alle documentate richieste dei consorzi stessi presentate alle regioni competenti».

«Art. 11. — I consorzi e gli organismi di cui all'articolo precedente, associati in organismo di rappresentanza dei medesimi a livello nazionale, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine, partecipanti al consorzio costituito ai sensi dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne tiene la gestione separatamente dalle sue altre attività.

Le compagnie di assicurazione di cui al comma precedente sono autorizzate a stipulare polizze anche per la difesa dal gelo e dalla brina.

Il consorzio delle società di assicurazione deve proporre ciascun anno all'organismo nazionale dei consorzi di difesa le tariffe dei premi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura e alle zone agrarie segnalate dalle regioni, nonché le condizioni di polizza e l'impiego del corpo peritale.

Le tariffe e le condizioni di polizza concordate tra i predetti organismi a livello nazionale devono essere approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Lo statuto dell'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa è approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Restano ferme le disposizioni dei commi quattro, quinto, sesto e settimo dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364».

«Art. 13. — Le provvidenze di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 si applicano anche alle produzioni agricole assicurate dai produttori aderenti ai consorzi o altri organismi per la difesa attiva e passiva, salvo che il cumulo tra le suddette provvidenze e il risarcimento del danno da copertura assicurativa superino il totale effettivo del danno arrecato alle colture, agli impianti produttivi ed alle strutture in genere, ivi compreso l'ammontare della polizza, dedotti i contributi degli enti pubblici, e il costo per lavoro e interventi straordinari provocati dalla calamità.

In tal caso il cumulo è consentito solo per il prestito di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per un ammontare che non superi il totale del danno di cui al precedente comma.

È fatto pertanto obbligo ai consorzi di difesa di inviare ai competenti uffici regionali gli elenchi dei soci che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo con i relativi importi e i contributi versati».

Nota all'art. 8:

Per il testo vigente dell'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 si veda nelle precedenti note all'art. 2.

Note all'art. 9:

— L'art. 8 e l'art. 19 della legge n. 457/1972 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli) sono così formulati:

«Art. 8. — Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.

Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda».

«Art. 19. — Al finanziamento della Cassa, si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo. Gli oneri che sono coperti dal contributo predetto sono posti a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

La gestione stessa è tenuta ad anticipare, senza gravame di interessi, le somme occorrenti al pagamento del trattamento di cui alla presente legge.

Il contributo di cui al primo comma non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136».

— Si riporta il testo dell'art. 26 della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale):

«Art. 26 (*Finanziamento integrativo dei progetti speciali*). — Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 508):

Presentato dal Ministro della sanità (DONAT CATTIN) il 6 ottobre 1987.

Assegnato alla XII commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 20 ottobre 1987, con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 9ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 12ª commissione il 26 novembre 1987, il 22 dicembre 1987, il 27 gennaio 1988 e approvato, in un testo unificato, con atti del Senato numeri 123, 133 e 181, il 3 febbraio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2326):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 1° marzo 1988, con parere delle commissioni I, III, V, VI, XI e XIII.

Esaminato dalla XII commissione il 10 marzo 1988, il 27 aprile 1988, l'11, 12 maggio 1988 e approvato il 18 maggio 1988.

88G0241

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 giugno 1988.

Modalità per il coordinato accesso ai mutui da parte dei comuni impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che prevede il concorso dello Stato, in misura da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro entro il limite massimo di 12 punti percentuali, nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere, con un onere valutato in lire 80 miliardi annui;

Ritenuto che i mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento per la quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni, in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni;

Considerato che, allo scopo di assicurare il più proficuo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per le predette finalità, si rende necessario prevedere idonee modalità per il coordinato accesso ai mutui da parte dei comuni interessati, che tengano conto delle dimensioni dei rispettivi programmi di intervento e dei volumi di finanziamento occorrenti;

Considerato altresì che, in vista di una sollecita applicazione della provvidenza legislativa, è anche opportuno individuare gli istituti di credito più idonei ad operare nello specifico settore;

Decreta:

Art. 1.

I mutui di cui all'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono contratti dai comuni interessati con gli istituti di credito speciale e le sezioni autonome per il finanziamento delle opere pubbliche, nel rispetto delle norme legislative e statutarie che ne disciplinano l'attività.

Art. 2.

I mutui hanno durata non superiore a dieci anni, e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per i mutui agli enti locali.

L'ammortamento decorre per l'intero ammontare del mutuo, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto e le relative rate devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi.

Gli eventuali interessi di pre-ammortamento da riconoscere solo sulle somme effettivamente utilizzate saranno corrisposti unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono ed il loro importo sarà gravato degli interessi, al medesimo tasso del mutuo, sulle somme dovute dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso.

Art. 3.

I mutui di cui al precedente art. 1 potranno essere regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso fisso il tasso di interesse annuo posticipato applicabile — o l'equivalente semestrale — non può superare il tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui viene stipulato il contratto di mutuo.

Art. 4.

Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare a partire dal 1° gennaio 1974, calcolato mensilmente e pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino del servizio studi della Banca d'Italia;

b) tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi.

Al dato come sopra rilevato va aggiunta una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni.

Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro.

Il parametro di cui al precedente punto *a)*, è pari al rendimento annuo lordo rilevato mensilmente dalla Banca d'Italia nel penultimo mese precedente il semestre di applicazione del tasso.

Il parametro di cui al precedente punto *b)*, è pari al rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi collocati presso gli operatori con esclusione della Banca d'Italia, rilevato in sede d'asta nel penultimo mese del semestre precedente quello di applicazione.

La commissione onnicomprensiva di cui al precedente secondo comma che rappresenta l'altro elemento del tasso, è pari a quella fissata di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio.

Art. 5.

Al fine di consentire al Ministero del tesoro di predisporre apposito piano di riparto delle disponibilità, i comuni interessati dovranno trasmettere allo stesso Ministero, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la documentazione relativa ai programmi esecutivi nei quali sono impegnati e la relativa copertura finanziaria, con l'indicazione dei finanziamenti ancora occorrenti, eventualmente anche per la quota di spesa posta a carico delle regioni, in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni, e dei presumibili tempi tecnici di realizzazione delle opere.

Art. 6.

Entro i successivi sessanta giorni il Ministro del tesoro approverà con proprio decreto il piano di riparto, determinando per ciascun comune la quota di mutuo ammessa alle agevolazioni.

Art. 7.

La misura del concorso statale annuo nel pagamento degli interessi sarà stabilita con successivo decreto in relazione all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi all'agevolazione e tenuto conto della spesa annua destinata alla concessione del contributo.

Con lo stesso decreto di cui al precedente comma saranno determinate le modalità per l'erogazione del concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2633

DECRETO 15 *giugno* 1988.

Determinazione, per il secondo semestre 1988, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi e della lira interbancaria;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:

a) rendimento medio dei BOT a sei mesi e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale, tra l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a titolo di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine nella misura dello 0,25 per cento;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 del 6 maggio 1988, con il quale il tasso di riferimento è stato fissato per il bimestre maggio-giugno 1988, nella misura del 12,40 per cento, di cui 1,60 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e del 12,95 per cento, di cui 1,40 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Considerato che detta maggiorazione forfettaria viene riconosciuta agli istituti finanziatori anche a compenso degli oneri fiscali dagli stessi sostenuti per l'attività di intermediazione;

Sentita la Banca d'Italia in ordine all'incidenza della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sulla cennata maggiorazione forfettaria;

Attesa la necessità di rideterminare la misura della maggiorazione forfettaria;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,25 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,30 per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi.

La maggiorazione forfettaria, come sopra rideterminata, si applica alle sole operazioni di finanziamento relative ai contratti stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2634

DECRETO 15 giugno 1988.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1988 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali n. 281777, n. 647067 e n. 648040 rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/78;

Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale, tra l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a titolo di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine, nella misura dello 0,25 per cento;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1987, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata è stata determinata, per l'anno 1988, nella misura dell'1,85 per cento;

Considerato che detta commissione onnicomprensiva viene corrisposta agli istituti finanziatori anche a compenso degli oneri fiscali dagli stessi sostenuti per l'attività di intermediazione;

Sentita la Banca d'Italia in ordine all'incidenza della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sulla cennata commissione onnicomprensiva;

Attesa la necessità di rideterminare, la misura della commissione onnicomprensiva;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa, è fissata, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,50 per cento.

La commissione, come sopra rideterminata, si applica alle sole operazioni di finanziamento relative ai contratti stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2635

DECRETO 15 giugno 1988.

Rideterminazione, per il secondo semestre 1988, della commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per le operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge del 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della recettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977 e n. 541278 del 19 agosto 1980 come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986, del 23 e 29 dicembre 1986, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale, tra l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a titolo di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine, nella misura dello 0,25%;

Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 1987, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate è stata determinata, per l'anno 1988, nella misura dell'1,75 per cento;

Considerato che detta commissione onnicomprensiva viene corrisposta agli istituti finanziatori anche a compenso degli oneri fiscali dagli stessi sostenuti per l'attività di intermediazione;

Sentita la Banca d'Italia in ordine all'incidenza della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sulla cennata commissione onnicomprensiva;

Attesa la necessità di rideterminare la misura della commissione onnicomprensiva;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, per il secondo semestre 1988, è fissata nella misura dell'1,45 per cento.

La commissione, come sopra rideterminata, si applica alle sole operazioni di finanziamento relative ai contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2636

DECRETO 15 giugno 1988.

Rideterminazione, per il secondo semestre 1988, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 638421/58 del 23 dicembre 1986 con il quale, a modifica di quanto stabilito dall'art. 3 dei decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche, la competenza a fissare la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata demandata al Ministro del tesoro;

Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale, tra l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a titolo di imposta sostitutiva, sulle operazioni di credito a medio e lungo termine, nella misura dello 0,25 per cento;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1987 con il quale la commissione onnicomprensiva di cui sopra è stata fissata, per l'anno 1988, nella misura dell'1,90 per cento;

Considerato che detta commissione onnicomprensiva viene corrisposta agli istituti finanziatori anche a compenso dei costi fiscali dagli stessi sostenuti per l'attività di intermediazione;

Sentita la Banca d'Italia in ordine all'incidenza della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sulla cennata commissione onnicomprensiva;

Attesa la necessità di rideterminare la misura della predetta commissione;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,80 per cento.

La commissione come sopra rideterminata si applica alle sole operazioni di finanziamento relative ai contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2637

DECRETO 15 giugno 1988.

Rideterminazione, per il secondo semestre 1988, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state modificate le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto ministeriale del 7 dicembre 1983;

Visto l'art. 7, secondo comma, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, che ha disposto la riduzione dallo 0,75 per cento allo 0,25 per cento dell'aliquota, di cui al secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche ed integrazioni, per le operazioni di credito agrario di esercizio aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1988;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1987 con il quale, tra l'altro, è stata determinata nella misura dell'1,60 per cento la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per la loro attività d'intermediazione, per l'anno 1988, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi;

Considerato che detta maggiorazione viene corrisposta agli istituti finanziatori anche a compenso dei costi fiscali dagli stessi sostenuti per l'attività di intermediazione;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia in ordine all'incidenza della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sulla cennata maggiorazione forfettaria;

Attesa la necessità di rideterminare la misura della predetta maggiorazione;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti finanziatori per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi è fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,25 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2638

DECRETO 15 giugno 1988.

Rideterminazione, per il secondo semestre 1988, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i propri decreti del 31 marzo 1977, n. 199431, del 12 aprile 1977, n. 199549, del 19 marzo 1977, n. 199214 e del 19 marzo 1977, n. 199213, modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981, nonché il decreto dell'8 agosto 1986, n. 655954, debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sipra;

Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale, tra l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a titolo di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine nella misura dello 0,25 per cento;

Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1987, con il quale la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate, è stata determinata, per l'anno 1988, nella misura dell'1,85 per cento;

Considerato che detta commissione onnicomprensiva viene corrisposta agli istituti finanziatori, anche a compenso degli oneri fiscali dagli stessi sostenuti per l'attività di intermediazione;

Sentita la Banca d'Italia in ordine all'incidenza della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sulla cennata commissione onnicomprensiva;

Attesa la necessità di rideterminare la misura della commissione onnicomprensiva;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,50 per cento.

La commissione, come sopra rideterminata, si applica alle sole operazioni di finanziamento relative ai contratti stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2639

DECRETO 15 giugno 1988.

Determinazione, per il secondo semestre 1988, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale è stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non rivenienti dal collocamento di titoli obbligazionari ed è stato stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT a sei mesi e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori;

Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale, tra l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a titolo di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine nella misura dello 0,25 per cento;

Visto il proprio decreto n. 285385 del 30 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 del 6 maggio 1988, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre maggio-giugno 1988 è stato determinato nella misura del 12,95 per cento annuo posticipato, di cui l'1,40 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Considerato che detta maggiorazione forfettaria viene riconosciuta agli istituti finanziatori anche a compenso degli oneri fiscali dagli stessi sostenuti per l'attività di intermediazione;

Sentita la Banca d'Italia in ordine all'incidenza della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sulla cennata maggiorazione forfettaria;

Attesa la necessità di rideterminare la misura della maggiorazione forfettaria;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,30 per cento.

La maggiorazione forfettaria, come sopra rideterminata, si applica alle sole operazioni di finanziamento relative ai contratti stipulati a far tempo dal 1° luglio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2640

DECRETO 17 giugno 1988.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1984 (settennali), 1° luglio 1984 (settennali), 15 luglio 1985 (quinquennali), 17 gennaio 1986 (quinquennali), 20 luglio 1987 (quinquennali), 1° gennaio 1988 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1988 e scadenza nel mese di gennaio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei Conti:

n. 717252/66-AU-56 del 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1984, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 210957/66-AU-67 del 18 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1984, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 316023/66-AU-86 del 5 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 12 luglio 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 15 luglio 1985, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggior importo;

n. 620151/66-AU-101 dell'8 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 17 gennaio 1986, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 427736/66-AU-139 del 10 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 20 luglio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

n. 430317/66-AU-150 del 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1988, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente elevato a lire 7.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1988 e scadenza nel mese di gennaio 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di luglio 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 717252 del 16 dicembre 1983, n. 210957 del 18 giugno 1984, n. 316023 del 5 luglio 1985, n. 620151 dell'8 gennaio 1986, n. 427736 del 10 luglio 1987 e n. 430317 del 28 dicembre 1987, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di gennaio 1989 è determinato nella misura:

del 5,60% per i CCT settennali 1° gennaio 1984, emessi per lire 4.750 miliardi, cedola n. 10;

del 5,20% per i CCT settennali 1° luglio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 9;

del 4,95% per i CCT quinquennali 15 luglio 1985, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 7;

del 4,95% per i CCT quinquennali 17 gennaio 1986, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 6;

del 5,30% per i CCT quinquennali 20 luglio 1987, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 3;

del 5,65% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.457.476.250.000, così ripartite:

L. 266.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1984;

L. 416.000.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1984;

L. 148.500.000.000 per i CCT quinquennali 15 luglio 1985;

L. 99.000.000.000 per i CCT quinquennali 17 gennaio 1986;

L. 132.493.750.000 per i CCT quinquennali 20 luglio 1987;

L. 395.482.500.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1988,
e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2659

DECRETO 17 giugno 1988.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1985 (decennali), 1° luglio 1986 (decennali), 17 luglio 1986 (settennali), 1° luglio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1988 e scadenza nel mese di luglio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 315656/66-AU-85 del 14 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1985, fino all'importo di lire 6.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di L. 3.346.779.000.000;

n. 623735/66-AU-114 del 24 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1986, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minore importo di lire 4.200 miliardi;

n. 624022/66-AU-115 del 10 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 17 luglio 1986, convertibili, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 800 miliardi, attualmente circolanti, dopo l'effettuazione delle operazioni di conversione, per l'importo di L. 798.470.000.000;

n. 427533/66-AU-138 del 25 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 14 giugno 1985, del 24 giugno 1986 e del 25 giugno 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 10 luglio 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1988 e scadenza nel mese di luglio 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di luglio 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 315656 del 14 giugno 1985, n. 623735 del 24 giugno 1986 e n. 427533 del 25 giugno 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 624022 del 10 luglio 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di luglio 1989, è determinato nella misura:

del 10,20% per i CCT decennali 1° luglio 1985, emessi per L. 3.346.779.000.000, cedola n. 4;

del 10,20% per i CCT decennali 1° luglio 1986, emessi per lire 4.200 miliardi, cedola n. 3;

del 9,95% per i CCT settennali 17 luglio 1986, emessi per L. 798.470.000.000, cedola n. 3;

dell'11,00% per i CCT decennali 1° luglio 1987, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.179.219.223.000, così ripartite:

L. 341.371.458.000 per i CCT decennali 1° luglio 1985;

L. 428.400.000.000 per i CCT decennali 1° luglio 1986;

L. 79.447.765.000 per i CCT settennali 17 luglio 1986;

L. 330.000.000.000 per i CCT decennali 1° luglio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

88A2660

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 maggio 1988.

Riconoscimento del «marchio di qualità Co.Na.Zo.» da utilizzare per contraddistinguere le carni derivanti da bovini nati ed allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto, in particolare, l'art. 77, lettera *d)*, del predetto decreto presidenziale che, tra l'altro, riserva alla competenza statale l'adozione di provvedimenti di

riconoscimento di marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione dei prodotti agricoli;

Vista la domanda presentata dal Consorzio nazionale zootecnico - Co.Na.Zo., con sede in Reggio Emilia, in data 13 luglio 1987, intesa ad ottenere:

il riconoscimento della «marchio di qualità Co.Na.Zo.» quale marchio di qualità per contraddistinguere carni derivanti da bovini italiani e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato;

l'incarico di gestione e distribuzione del marchio di cui trattasi;

Vista l'integrazione della documentazione presentata dal consorzio medesimo in data 10 dicembre 1987, su richiesta di questo Ministero;

Esaminata la documentazione prodotta dal consorzio istante a corredo della domanda suddetta ed in particolare, l'atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento disciplinante l'uso della «marchio di qualità Co.Na.Zo.»;

Ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per il riconoscimento richiesto del «marchio di qualità Co.Na.Zo.» in quanto esso è inteso a garantire la validità della produzione delle carni derivanti da bovini nati ed allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato;

Decreta:

Art. 1.

Il «marchio di qualità Co.Na.Zo.» presentato dal Consorzio nazionale zootecnico (Co.Na.Zo.) e depositato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena con il n. 26033C/87 è riconosciuto quale «marchio di qualità» da utilizzare per contraddistinguere, mediante marcatura distintiva, le carni derivanti dai bovini nati ed allevati sul territorio nazionale e rispondenti ad uno standard qualitativo appositamente determinato.

Art. 2.

Per la produzione delle carni da contraddistinguere con il «marchio di qualità Co.Na.Zo.» sono ammesse le categorie: vitelli, vitelle, vitelloni, manze, vacche, tori di tutte le razze da carne o da latte e loro incroci nati ed allevati in Italia con le metodologie previste dal disciplinare di produzione secondo le norme del regolamento di cui all'art. 4 del presente decreto e che corrispondono, al momento della macellazione, agli standards qualitativi previsti per ciascuna razza nel regolamento tesso.

Art. 3.

Il «marchio di qualità Co.Na.Zo.» viene applicato:

a) sui capi vivi, entro 10 giorni dalla loro immissione negli allevamenti, con apposite marche auricolari numerate fornite dal Co.Na.Zo.;

b) sulle mezzene od altri tagli anatomici con striscia di carta speciale;

c) su porzioni, mediante prestampatura sull'involucro di protezione, in forma di una o più strisce.

Art. 4.

Il Consorzio nazionale zootecnico (Co.Na.Zo.) è incaricato della gestione, distribuzione ed applicazione del marchio di qualità di cui all'art. 1, secondo le norme previste dal proprio regolamento ed approvate da questo Ministero.

A tal fine il consorzio provvede a verificare l'origine nazionale dei bovini e la loro rispondenza alle caratteristiche morfologiche previste per la razza dalle norme tecniche del libro genealogico e, per quanto concerne gli incroci, a quelle di derivazione.

Il consorzio provvede inoltre a verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti all'atto della macellazione, l'esatta esecuzione della stessa, la conformità ai tagli e la rispondenza della nomenclatura atta a contraddistinguerli e la distribuzione della carne.

Art. 5.

Il consorzio è sottoposto alla vigilanza di questo Ministero il quale, qualora ne accerti un insufficiente o irregolare funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico, potrà provvedere alla revoca dell'incarico medesimo.

Qualsiasi variazione allo statuto e/o al regolamento del consorzio di cui trattasi o al simbolo grafico del contrassegno dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1988

Il Ministro: MANNINO

88A2603

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 giugno 1988.

Modificazione all'ordinanza n. 964/FPC/ZA del 16 aprile 1987 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Campania. (Ordinanza n. 1483/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, recante norme per fronteggiare pericoli incombenti per la pubblica incolumità dovuta a movimenti franosi in atto e a dissesti idrogeologici;

Vista la propria ordinanza n. 964/FPC/ZA del 16 aprile 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1987 con la quale veniva assegnata alla regione Campania la somma di lire 12 miliardi da utilizzare nei comuni di San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata dei Goti, Santa Paolina e Oliveto Citra, per gli interventi di consolidamento di movimenti franosi;

Viste la nota datata 19 marzo 1988 del comune di Sant'Agata dei Goti, la nota datata 9 maggio 1988 del comune di San Lorenzo Maggiore, la nota datata 7 maggio 1988 del comune di Oliveto Citra e la nota datata 10 maggio 1988 del comune di Santa Paolina con le quali i sindaci richiedono di poter gestire direttamente il finanziamento concesso alla regione Campania per eseguire le opere sopra citate;

Visto il proprio telex n. 42764 OO.PP. del 23 marzo 1988 con il quale si invitava la regione Campania a procedere entro quarantacinque giorni all'affidamento dei lavori di cui all'ordinanza citata e considerato che la regione, trascorso il termine fissato, non ha provveduto ad avviare tali procedure;

Ravvisato che le richieste dei comuni sono motivate dalle necessità di realizzare celermente le opere ritenute urgenti per la situazione di pericolo esistente per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario aderire alle richieste dei comuni atte ad eliminare i rischi denunciati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1 dell'ordinanza n. 964/FPC/ZA del 16 aprile 1987 è così modificato:

«Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Campania è assegnato ai comuni di San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata dei Goti, Santa Paolina e Oliveto Citra rispettivamente un contributo di L. 2.000.000.000, L. 5.000.000.000, L. 1.500.000.000 e L. 3.500.000.000, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2620

ORDINANZA 13 giugno 1988.

Autorizzazione al richiamo di vigili del fuoco volontari per fronteggiare situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi. (Ordinanza n. 1484/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la lettera n. 1354/03/30/S (60) del 28 aprile 1988, con la quale la Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi del Ministero dell'interno ha comunicato che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a causa dei molteplici interventi connessi all'emergenza di vario tipo, nonché per le note deficienze di organico e per la diminuzione dell'orario di lavoro, non sarà in grado di far fronte agli impegni straordinari che deriveranno dalla prossima campagna nazionale per gli incendi boschivi ed ha chiesto di essere autorizzato a procedere al richiamo di vigili del fuoco volontari per il potenziamento delle sedi di servizio in vista di tali straordinarie esigenze;

Considerato che a causa dell'andamento climatico sfavorevole si renderà necessario — come è già avvenuto negli anni decorsi — un impegno straordinario di tutte le forze tenute al concorso di protezione civile per far fronte ai molteplici incendi boschivi nella stagione estiva;

Ritenuta la necessità di intervenire sia per salvaguardare il patrimonio boschivo che per assicurare maggiore tutela alla pubblica incolumità;

Ravvisata la necessità di stabilire sin da ora i limiti entro i quali il Ministero dell'interno può essere autorizzato al richiamo dei vigili del fuoco volontari per il potenziamento delle sedi di servizio;

Considerato che l'autorizzazione di cui trattasi avrà efficacia dal momento in cui si renderà effettivamente necessario il richiamo dei vigili in parola per effetto del verificarsi degli incendi boschivi;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'autorizzazione richiesta nei limiti e alla condizione surrichiamata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse agli incendi boschivi nel territorio nazionale, il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, è autorizzato a richiamare, in deroga al divieto di assunzione previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e per periodi non superiori a ottanta giorni, fino a tremila vigili del fuoco volontari.

Art. 2.

L'efficacia della presente autorizzazione avrà decorrenza dal momento in cui, per l'effettivo accadimento degli incendi boschivi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sarà costretto a potenziare le proprie sedi di servizio per far fronte alle conseguenti straordinarie esigenze.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutata in lire 6.000 milioni si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2621

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 maggio 1988.

Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha previsto lo stanziamento nello stato di previsione nella spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'annò 1986 di 1.520 miliardi di lire per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visti l'art. 5, comma primo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e l'art. 17, comma ventisette, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha elevato lo stanziamento anzidetto a 3.520 miliardi di lire;

Visti i citati art. 14, comma terzo, e art. 17, comma ottavo, che autorizzano il ricorso alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di 2.500 miliardi di lire, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Viste le proprie delibere del 27 aprile 1984 e del 12 giugno 1984 di revoca del finanziamento di 12,4 miliardi di lire relativo al progetto «Ospedale S. Vincenzo di Lipari»;

Vista la propria delibera in data 8 maggio 1986, con la quale sono stati definiti i criteri di ripartizione dello stanziamento di cui sopra tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento, nonché i parametri di valutazione dei progetti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e, per i progetti di protezione e risanamento ambientale, del Ministro dell'ambiente;

Visto l'art. 21, commi terzo e quarto, della legge 26 aprile 1983, n. 130, richiamato dal citato art. 14, comma secondo, ai sensi del quale il CIPE delibera sui progetti presentati per il finanziamento di cui sopra tenuto conto del contributo di ciascuno alla realizzazione degli obiettivi economici a medio termine e fissa le modalità ed i tempi di erogazione;

Visto lo stesso art. 14, comma quarto, a norma del quale il CIPE autorizza le amministrazioni interessate a contrarre i mutui anzidetti;

Preso atto che l'intervento della BEI è condizionato alle decisioni degli organi deliberanti della Banca, nonché al rispetto della normativa comunitaria ed in particolare delle direttive in materia di aggiudicazione dei lavori pubblici;

Considerato che:

ai sensi dei citati art. 14, comma primo e art. 17, comma ventinovesimo, dei fondi di cui sopra sono riservati 300 miliardi al finanziamento di iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura e 550 miliardi al finanziamento di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma e 225 per interventi nel Mezzogiorno;

lo stesso art. 14, comma secondo, fa salva la riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, comma primo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sulle disponibilità nette complessive;

ai sensi degli stessi art. 14, comma quinto, e art. 17, comma ventinovesimo, dei fondi di cui sopra sono riservati 1.970 miliardi al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, di cui 1.430 per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi e 540 per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza degli enti o consorzi anzidetti;

il punto 9 della citata delibera del CIPE dell'8 maggio 1986 assegna non meno del 40 per cento delle disponibilità nette complessive al finanziamento di progetti proposti dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il suddetto art. 17, comma trentaquattresimo, che consente al CIPE di deliberare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, circa il finanziamento sulle risorse recate dalle leggi di settore e dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, di progetti immediatamente eseguibili che siano stati valutati positivamente nell'istruttoria condotta ai sensi dei citati art. 21, comma ottavo, e art. 14, comma settimo;

Vista la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica di finanziare un complesso coordinato di progetti di interesse del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 17, comma trentaquattresimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto che il Dipartimento per il Mezzogiorno ha verificato la coerenza di detti progetti con il programma triennale del Mezzogiorno e che essi risultano inseribili nel secondo piano annuale di attuazione in corso di definizione, rispetto al quale costituiscono un'utile fase di avvio immediata;

Vista l'intesa espressa dal Ministro per il Mezzogiorno con lettera n. 185 del 12 marzo 1988 e con fonogramma n. 353/GAB del 4 maggio 1988 sulla proposta formulata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica nei termini sopra descritti;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro dei lavori pubblici, volta a finanziare sui capitoli n. 7501, n. 7701 e n. 8405 del bilancio dello Stato per il 1988 vari progetti ai sensi del già richiamato art. 17, comma trentaquattresimo;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro dei trasporti volta a finanziare sull'art. 2 della legge n. 910/86 due progetti ai sensi del ripetuto art. 17, comma trentaquattresimo;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della pubblica istruzione, volta a contribuire al finanziamento di un progetto di edilizia universitaria;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali, volta a finanziare, sulla legge 29 ottobre 1987, n. 449, progetti ai sensi del già richiamato art. 17, comma trentaquattresimo;

Udita la relazione e preso atto delle proposte del Ministro del bilancio e della programmazione economica, effettuate:

sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica che il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e, per i progetti di protezione e risanamento ambientale, la commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente hanno condotto secondo quanto indicato nella citata delibera dell'8 maggio 1986;

tenendo conto delle osservazioni espresse dalle amministrazioni interessate, particolarmente in merito all'ordine di priorità dei relativi progetti;

recependo l'elenco dei progetti di disinquinamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti trasmessogli, ai sensi del citato art. 14, comma settimo, dal Ministro dell'ambiente;

avuto specifico riguardo agli obiettivi programmatici a medio termine, tenendo in particolare conto quello di massimizzare l'occupazione e avuto altresì riguardo all'opportunità di una equilibrata distribuzione dei finanziamenti dal punto di vista territoriale, anche in considerazione delle ripartizioni effettuate sugli analoghi stanziamenti degli anni precedenti;

Preso atto, altresì, dell'ampio ed approfondito dibattito in materia;

Delibera:

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa indicata nelle premesse, i seguenti progetti di investimento sono ammessi al finanziamento sulle disponibilità di cui all'art. 14, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive integrazioni, su quelle derivanti dalle proprie delibere del 27 aprile 1984 e del 12 giugno 1984 citate in premessa, nonché al ricorso ai mutui della BEI, di cui all'art. 17, comma ottavo, della legge finanziaria per il 1988.

Per ciascun progetto viene indicato l'importo della prima assegnazione stabilito in funzione diretta dell'ammontare del finanziamento approvato e inversa del previsto tempo di realizzazione.

Per i progetti riguardanti i settori dei beni culturali e della pubblica istruzione viene indicato entro parentesi il finanziamento integrativo pro-quota a valere, rispettivamente, sulle leggi n. 449/87 e n. 910/86.

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (Lire/milioni)	Prima assegnazione (Lire/milioni)
Presidenza del Consiglio dei Ministri:		
1. Sistemazione idraulica alveo San Rocco . .	56.893	32.423
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:		
2. Derivazione ed adduzione di acqua a scopo irriguo del fiume Adda .	10.685	7.621
3. Diga di Vetto sul fiume Enza	30.000	12.796
4. Ottimizzazione della rete scolante del Consorzio della bonifica renana per l'utilizzazione a scopo irriguo delle acque del C.E.R.	10.799	6.154
5. Ristrutturazione del canale Regina Elena in provincia di Novara . . .	32.808	18.697
6. Sistema del canale Emiliano-Romagnolo - XVI lotto B nelle province di Forlì e Ravenna . . .	48.457	27.615
Ministero per i beni culturali e ambientali:		
7. «Le mura di Otranto» - Recupero del sistema fortificato e riorganizzazione del circuito museale della città e del territorio di Otranto	27.903	15.902
8. Ampliamento delle nuove sedi per il sistema del Museo nazionale romano (2° lotto).	23.120	16.491
9. Centro di restauro nella Certosa di S. Lorenzo (Salerno).	5.506	4.717

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (Lire/milioni)	Prima assegnazione (Lire/milioni)
10. Completamento lavori di ristrutturazione al Museo archeologico di Firenze	18.923	10.784
11. Completamento recupero funzionale complesso monumentale di Palazzo Pitti - Firenze .	10.496 (500)	5.982
12. Il sistema integrato dei musei, biblioteche e laboratori storico-scientifici nell'area universitaria di Bologna:		
Pinacoteca - Accademia.	16.225	4.594
Palazzo Poggi - Cà Malvezzi.	21.400 (400)	6.060
13. Istituto centrale per il restauro del S. Michele di Roma (1° lotto). . . .	23.125 (4.500)	13.179
14. La Grande Brera - restauro conservativo ed adeguamento funzionale della Galleria nazionale di Brera in Milano	8.825 (1.000)	5.029
15. Parco archeologico-monumentale del territorio ostiense-lotto funzionale.	10.123 (950)	5.769
16. Polo museale sassarese	14.073 (800)	8.020
17. Recupero dei santuari latini di Tivoli e Palestrina:		
Palestrina	5.806	1.644
Tivoli-Santuario Ercole Vincitore.	2.226	630
18. Recupero e valorizzazione delle mura urbane e di altre infrastrutture di Lucca:		
Mura	5.319	2.269
B.S. Donato	1.395	595
Real Collegio	3.548	1.513
Palazzo Guinigi . . .	1.700	725
Parcheggi.	14.038	5.988
19. Recupero e valorizzazione delle infrastrutture museali napoletane . .	55.478 (8.900)	31.617
20. Recupero post sismico, restauro e valorizzazione del complesso monumentale di San Leucio. Caserta.	10.000 (300)	5.699
21. Recupero, restauro e valorizzazione del polo museale tarantino	24.244	13.817
22. Residenze e collezioni sabaude:		
Venaria Reale	2.667 (500)	1.137
Racconigi	5.348 (800)	2.282
Archivio di Stato . .	5.290 (3.100)	2.256
Castello di Rivoli . .	2.197	937
Villa della Regina. .	1.534 (500)	654
Ex Ospedale S. Giovanni.	6.000	2.559
23. Restauro conservativo e adeguamento funzionale del sistema museale di Cagliari	18.951 (1.100)	10.800
24. Restauro conservativo e adeguamento funzionale della Galleria nazionale d'arte moderna - Roma	20.640	14.722
25. Restauro dei grandi contenitori triestini. . . .	15.456	8.808
26. Restauro e consolidamento post sismico del Castello di Melfi (Potenza)	14.140 (2.000)	8.058
27. Restauro e recupero della Certosa di Paradigna (1° lotto).	10.460	5.961
28. Restauro e adeguamento funzionale di Palazzo Poli e calcografia nazionale - Nuova sede dell'Istituto Nazionale per la grafica a Roma (1° lotto).	10.000 (3.000)	5.699
29. Restauro, recupero post sismico e adeguamento funzionale della Reggia di Caserta	28.085	16.005
30. Restauro, ristrutturazione e valorizzazione del Castello Brancaleoni di Piobbico (Urbino) . .	9.507 (350)	2.692
Ministero della difesa:		
31. Infrastrutture addestrative, tecniche e logistiche Scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare - Opere II lotto: infrastrutture addestrative e tecniche.	90.798	38.728
Ministero dei lavori pubblici:		
32. Completamento ed integrazione della struttura al servizio della R.M.N. istituto I clinica medica - Università di Roma	12.000	10.280

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (Lire/milioni)	Prima assegnazione (Lire/milioni)
33. Costruzione di una caserma per la Polizia di Stato fuori l'aeroporto di Roma-Fiumicino	48.083	20.509
34. Lavori di sistemazione del fiume Maroglio dalla confluenza con il fiume Gela alla confluenza con il torrente Cimia	15.360	8.754
35. Lavori di sistemazione dell'alveo e delle arginature delle anse di Corbola e Bottrighe, nei comuni di Corbola, Papozze ed Adria - Ansa di Bottrighe	25.094	7.106
36. Lavori di sistemazione idraulica del torrente Sarmento tra il ponte della ss. n. 92 e la traversa di S. Giorgio Lucano . .	28.220	16.082
37. Modellamento della sezione di deflusso dell'affluente Sacco alle portate di magra e di massima piena con costruzione di argini e di difese spondali e protezione degli insediamenti produttivi nella Valle del Sacco e dell'abitato di Ceccano - Tronco fra il ponte di Sgurgola e il ponte di Ceccano	23.500	6.654
38. Opera di completamento insediamenti dell'Arma dei carabinieri (viale Tor Di Quinto) - III Lotto	63.606	36.249
39. Opere di difesa degli affluenti emiliani del Po: Penne, Enza, Crostolo, Panaro.	50.000	28.495
40. Realizzazione della sponda est della darsena toscana del porto di Livorno	36.884	15.732
41. Ricalibratura alveo di magra e sistemazione arginatura e difese fiume Livenza nei comuni di Caorle e S. Stino di Livenza in provincia di Venezia	38.453	27.427
42. Ristrutturazione della caserma Piave Comando generale della Guardia di finanza. . . .	40.908	29.178
43. Ampliamento e ristrutturazione del complesso demaniale e sede della clinica oculistica universitaria dell'ospedale S. Martino di Genova . .	12.400	8.844
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:		
44. Servizio nazionale di posta elettronica . . .	94.359	40.247
Ministro per il coordinamento della protezione civile:		
45. Protex 86 (aerei antincendio)	70.000	39.893
46. Sistema abitativo modulare autonomo di pronto intervento a popolazioni colpite da calamità o in preallarme con utilizzo della ferrovia come elemento distintivo per l'esercizio ed il trasporto (C.O.P.I.F.E.R.)	34.208	19.495
Ministero della pubblica istruzione:		
47. Ampliamento dei dipartimenti del Politecnico di Torino. Sede di corso Duca degli Abruzzi n. 24	18.557	5.255
48. Ampliamento e completamento della sede del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste	12.000	5.118
49. Completamento del complesso pluridipartimentale di biologia della Università di Padova . .	14.843	10.587
50. Completamento edifici di chimica e fisica - Palermo	12.844	9.161
51. Completamento edifici per il dipartimento genetica-ingegneria - Pavia	25.121	17.918
52. Costruzione del complesso clinico, biologico e didattico in viale San Pietro - Sassari . . .	39.710	22.631
53. Costruzione primo quadrante Università degli studi della Calabria .	26.031	14.835
54. Dipartimenti dell'area biologica Università degli studi dell'Aquila	36.616	20.867
55. Edificio per dipartimenti e strutture didattiche della facoltà di ingegneria di Brescia	20.340	14.508

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (Lire/milioni)	Prima assegnazione (Lire/milioni)
56. Lita - Laboratorio interdisciplinare tecnologie avanzate	48.403	27.585
57. Nuovo polo scientifico delle Università di Firenze a Sesto Fiorentino	113.753	32.210
58. Realizzazione degli edifici destinati al complesso polifunzionale scientifico e per servizi generali di Ateneo - Bologna	22.694	16.187
59. Realizzazione del complesso edilizio destinato alla seconda sede dell'Istituto universitario navale da realizzare nel centro direzionale di Napoli	47.008	20.050
60. Realizzazione del complesso informatico dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma	46.000	19.620
61. Realizzazione delle nuove sedi di scienze matematiche, fisiche, naturali ed economia e commercio (IV lotto) - Università di Napoli	39.749	22.653
62. Restauro e valorizzazione del Castello del Valentino sede della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino	8.983 (5.000)	2.544
63. Ristrutturazione del polo umanistico dell'Università di Trento	18.600	13.267
64. Università degli studi di Genova: realizzazione sede dipartimento di chimica in Genova - località Valletta Puggia	30.101	12.839
65. Università di Modena: restauro e riutilizzazione dell'edificio monumentale denominato «Foro Boario»	10.543	6.008
66. Università di Torino: facoltà di economia e commercio (lotto funzionale)	16.783	9.565
Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica:		
67. Area di ricerca C.N.R. - Bologna Navile	39.897	22.737
Ministero della sanità:		
68. Ospedale oncologico Nuovo S. Andrea	41.647	17.764
69. Realizzazione di un centro di biotecnologia avanzata nell'ambito dell'I.S.T. di Genova	35.872	20.443
Ministero dei trasporti:		
70. Aerostazione passeggeri dell'aeroporto di Bologna-Borgo Panigale	27.383	15.605
Regione Abruzzo:		
71. Centro esposizione e congressi Val Vibrata	12.230	6.970
72. Disinquinamento del tratto di costa tra le foci dei torrenti Feltrino ed Osento	16.021	11.427
73. Impianto riciclaggio, compostaggio e produzione di R.D.F. e discarica di prima categoria del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Sulmona	16.088	11.475
74. Interventi di difesa delle coste della regione Abruzzo	45.415	32.393
75. Lavori di ampliamento e ristrutturazione del porto di Vasto	23.319	13.289
76. Nuove strutture interne del porto di Ortona (provincia di Chieti) secondo stralcio	13.204	9.418
77. Piano regionale di risanamento del bacino idrografico del fiume Pescara - interventi prioritari di primo grado	12.955	9.240
78. Progetto delle opere di disinquinamento della costa dei comuni di Francavilla al Mare e Ortona	10.711	9.175
79. Progetto esecutivo per la costruzione dell'impianto idro-elettrico Passo Cordone	24.000	17.118

Amministrazione proponente Titolo del progetto —	Finanziamento approvato (Lire/milioni) —	Prima assegnazione (Lire/milioni) —
80. Progetto pilota per il recupero e la gestione centralizzata degli impianti di trattamento acque reflue civili ed industriali - 2° lotto funzionale	9.204	6.565
81. Riassetto idrogeologico dei versanti degli abitati di Altino-Atessa-Gizzi-Monte Oderisio-Pollutri (Vastese).	19.572	13.960
82. Riassetto idrogeologico del versante orientale dell'abitato di Vasto	17.394	12.406
83. Sistemazione dei versanti e opere idrauliche per la difesa delle infrastrutture del bacino idrografico Fino-Tavo-Saline	14.934	10.652
84. Smaltimento rifiuti mediante riciclaggio-compostaggio nella provincia di Teramo.	11.754	8.384
85. Smaltimento rifiuti solidi urbani comunità montana Alto Sangro, Altopiano delle Cinquemiglia «zona H» - Casteldisangro	13.261	9.459
86. Strada di collegamento della Val. Vibrata con la ss. 80 (Valle del Tordino) in provincia di Teramo	50.170	28.592
Regione Basilicata:		
87. Difesa spondale basso Basento	113.865	48.566
88. Disinquinamento dell'alto Basento in provincia di Potenza.	26.094	18.612
89. Disinquinamento fascia costiera ionica. Trattamento rifiuti solidi urbani:		
ampliamento impianto e completamento fognatura di Nova Siri Scalo.	4.811	2.741
ampliamento impianto di Scanzano	1.777	1.013
90. Interventi di difesa e conservazione del suolo nel territorio della comunità montana Alto Sauro - Camastro	43.366	24.714
91. Progetto per la difesa del suolo e delle infrastrutture del bacino Agri-Sauro	66.906	47.722
92. Progetto per la difesa delle infrastrutture del medio Basento. . . .	25.000	17.832
93. Progetto per la salvaguardia igienico-sanitaria ed ambientale delle acque del lago di Montecotugno e Senise.	28.800	16.413
94. Progetto per la salvaguardia del bacino idrominerale del Vulture. . .	11.591	8.267
95. Progetto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'alto Basento in provincia di Potenza (impianto di incenerimento e discarica di Montegrosso Palloreta)	18.535	13.220
96. Sistemazione degli affluenti in sinistra Sinni	15.377	10.968
Regione Calabria:		
97. Interventi per il risanamento della media fascia costiera ionica catanzarese - 2° lotto - Cutro - Simeri Crichi	23.727	13.522
98. Interventi per il risanamento della media fascia costiera ionica catanzarese - 1° lotto - Catanzaro - Soverato (impianto di Soverato e collettori a impianto di Soverato)	9.165	5.223
99. Progetto integrato della sistemazione idrica del torrente Fiumarella	23.340	6.609
Regione Campania:		
100. Ammodernamento ed estendimento della rete irrigua a servizio del comprensorio Gromola-Seude	32.058	13.674
101. Centro polifunzionale per servizi terziari: centro studi alberghieri, centro congressi, centro attività pubbliche sportive (Ischia)	25.750	14.675

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (Lire/milioni)	Prima assegnazione (Lire/milioni)
102. Completamento della rete fognaria a servizio del comune di Bacoli	20.377	11.613
103. Completamento delle reti fognarie di Trecase e Boscotrecase e realizzazione della rete fognaria di Boscoreale e Santa Maria La Carità .	52.956	30.179
104. Completamento ed ammodernamento degli impianti funicolari di Napoli in dotazione alla municipalizzata A.T.A.N.	29.234	16.660
105. Impianti ecologici di Capri	15.277	10.897
106. Impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani del consorzio intercomunale di Caserta	30.289	21.604
107. Progetto per il disinquinamento del bacino del fiume Tusciano e dei territori di destra del tratto vallivo del fiume Sele mediante il potenziamento delle strutture esistenti e le realizzazioni di nuove opere	44.081	25.122
108. Sistema di smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi prodotti nei comuni della costiera sorrentina, dell'isola di Capri e della costiera amalfitana	17.597	15.074
109. Sistema di smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi prodotti nelle isole di Ischia e Procida . . .	10.340	8.858
110. Sistema integrato per il trattamento dei prodotti aeriformi derivanti dalla depurazione delle acque dell'impianto di Cuma:		
opere indicate in zona 1	6.455	4.604
opere indicate in zona 2	8.604	6.137
opere indicate in zona 3	4.309	3.073
111. Viabilità di accesso alle nuove sedi universitarie di Monte S. Angelo - comune di Napoli . . .	14.000	9.986
Regione Emilia-Romagna:		
112. Interventi urgenti per il disinquinamento delle acque del bacino del Taro-Parma-Enza (Progetto I - componente 02)	8.590	6.127
113. Interventi urgenti per il disinquinamento delle acque del bacino del Panaro (Progetto I - componente 04)	8.748	4.985
114. Interventi urgenti per il disinquinamento delle acque del bacino Trebbia - Tidone - Nure (Progetto II - componente 01)	2.677	2.293
115. Interventi urgenti per il disinquinamento delle acque del bacino Secchia (Progetto II - componente 03)	4.037	2.879
116. Interventi urgenti per il disinquinamento delle acque del bacino Burana - Po di Volano (Progetto II - componente 04)	8.010	5.713
117. Interventi urgenti per il disinquinamento delle acque del bacino del Reno (Progetto II - componente 05)	6.300	4.494
118. Interventi urgenti per il disinquinamento delle acque del bacino del canale in destra Reno (Progetto II - componente 06)	4.019	2.867
119. Interventi urgenti per il completamento e la razionalizzazione del sistema depurativo costiero: schema ferrarese (Progetto II - componente 07)	5.700	4.066
120. Interventi urgenti per il completamento del sistema depurativo costiero: schema ravennate (Progetto II - componente 08)	3.768	3.228
121. Interventi urgenti per il completamento e la razionalizzazione del sistema depurativo costiero: schema forlivese (Progetto II - componente 09)	8.549	6.098

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (Lire/milioni)	Prima assegnazione (Lire/milioni)
122. Interventi urgenti per il disinquinamento delle acque del bacino Cervese Cesenate (Progetto II - componente 10 - lotto funzionale) (potenziamento impianto di Cesena)	10.306	5.873
123. Interventi urgenti per il disinquinamento delle acque del bacino del Taro-Parma-Enza (Progetto III - componente 02)	8.718	6.218
124. Interventi urgenti per il disinquinamento delle acque del bacino del Secchia (Progetto III - componente 03)	4.341	3.096
125. Interventi urgenti per il disinquinamento delle acque del bacino Burana-Po di Volano (Progetto III - componente 05)	5.824	4.154
126. Interventi urgenti per il completamento del sistema depurativo costiero: schema Valle Marecchia - Valconca (Progetto III - componente 12) (collettori consortili - II stralcio - e separazione reti fognarie del comune di Riccione)	6.964	4.967
127. Adeguamento alla normativa vigente dell'impianto di incenerimento di r.s.u. e assimilabili di Reggio Emilia	1.300	1.114
128. Adeguamento alla normativa vigente degli impianti di incenerimento di r.s.u. e assimilabili di Parma, Salsomaggiore e Fidenza	4.675	4.005
129. Adeguamento alla normativa vigente dell'impianto di incenerimento di r.s.u. e assimilabili di Modena	3.500	2.998
130. Adeguamento alle norme vigenti dell'impianto di incenerimento di r.s.u. e assimilabili di Bologna	6.500	5.568
131. Adeguamento alle norme vigenti dell'impianto di incenerimento di r.s.u. e assimilabili di Ferrara	2.000	1.713
132. Adeguamento alle norme vigenti dell'impianto di incenerimento di r.s.u. e assimilabili di Forlì e di Coriano (Rimini)	11.271	9.655
133. Progetto finalizzato al restauro, recupero e valorizzazione delle mura e del sistema culturale - museale della città di Ferrara:		
Palazzo Ludovico il Moro	5.800 (500)	1.642
Palazzi: Tassoni, Prosperi, Bonacossi	10.240	2.900
Mura	21.905	6.202
134. Sistema regionale rifiuti tossici e nocivi: centri intermedi di stoccaggio e trattamento	15.022	12.868
Regione Friuli-Venezia Giulia:		
135. Impianto smaltimento rifiuti Friuli centrale (I lotto)	19.734	14.076
136. Progetto disinquinamento area lagunare - disinquinamento della bassa friulana e delle aree contermini delle lagune di Marano e Grado - opere di raccolta, convogliamento, depurazione dei liquami civili e industriali e costruzione di una condotta traslagunare e sottomarina di scarico a mare - I lotto	66.000	47.075
Regione Lazio:		
137. Disinquinamento Tevere: Roma Nord - I lotto: Acqua Traversa	71.589	51.062
138. Irrigazione terreni pedecollinari tra S. Severa e Palidoro - II lotto	15.146	10.803
139. Nuovo acquedotto del lago di Bracciano fino all'Olgiata - lotto funzionale	29.906	21.331

Amministrazione proponente Titolo del progetto —	Finanziamento approvato (Lire/milioni) —	Prima assegnazione (Lire/milioni) —
140. Opere integrative e di ristrutturazione del Campo Pozzi Doganella e ricostruzione dell'adduttrice principale	15.950	9.090
141. Risanamento delle acque della Valle del Sacco - zona nord poli di Anagni e Colleferro (collettore ed impianti relativi al polo 2)	13.877	9.898
142. Sistemazione idraulica del fiume Amaseno nella tratta valliva compresa tra il ponte delle Mole e località Madonna del Ponte nell'ambito della regione Lazio	19.491	11.108
Regione Liguria:		
143. Completamento impianto di depurazione e costruzione condotte di collettamento del consorzio dei comuni di Taggia, Rivaligure, S. Stefano, Castellaro, Pompeiana, Terzorio	140.352	8.179
144. Completamento ospedale di Savona - località Valloria	6.196	1.754
145. Convogliamento dei liquami urbani dei comuni di Noli, Spotorno, Bergeggi, all'impianto di depurazione consortile	13.680	9.757
146. Depuratore comprensoriale del comune di Bordighera ed assi fognanti principali	10.950	7.810
147. Depurazione e collettore per acque reflue civili ed industria dell'alta Valle Scrivia	19.975	11.384
148. Impianto di canalizzazione e depurazione delle acque reflue della città di Imperia	19.631	11.188
149. Impianto di depurazione e collettori del consorzio tra i comuni di Borghetto S.S., Loano, Balestrino, Boissano e Toirano	16.585	9.452
150. Metropolitana di Genova - tratta funzionale Brin - Dinegro	26.862	11.457
151. Progetto per il restauro e il riuso della fortezza del Priamar a Savona	12.748	7.265
152. Risanamento delle acque del fiume Bormida di Spigno (bacino superiore)	25.003	14.249
153. Ristrutturazione dell'impianto di incenerimento r.s.u. di Volpara	20.320	11.580
154. Viabilità Polcevera - lotto funzionale - Via Polonio - Ponte Teglia - Ponte Rivarolo	61.850	26.381
Regione Lombardia:		
155. Ampliamento dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del comune di Como, con realizzazione di un secondo forno di incenerimento	12.134	8.655
156. Centro polifunzionale trattamento e smaltimento fanghi biologici e dei rifiuti industriali nella provincia di Varese	17.213	12.277
157. Consolidamento sponda sinistra del basso Ticino	7.985	5.695
158. Interventi di disinquinamento del lago di Garda - impianto di Peschiera del Garda - «I priorità»	34.958	19.922
159. Impianto di inertizzazione e giacimento controllato per rifiuti speciali in comune di Eupilio (Como)	17.753	12.663
160. Interventi di disinquinamento del Nord-Est Milanese - impianto di Trucazzano	7.651	5.457
161. Interventi di disinquinamento dell'isola bergamasca	13.223	9.431
162. Intervento di disinquinamento del basso Lambro - Impianto di Salerano	10.036	7.158

Amministrazione proponente Titolo del progetto —	Finanziamento approvato (Lire/milioni) —	Prima assegnazione (Lire/milioni) —
163. Intervento di disinquinamento del fiume Olona - Impianto di Gornate Olona	6.635	3.781
164. Intervento di disinquinamento del nord-est milanese - Impianto di Cassano d'Adda	7.474	5.331
165. Intervento di disinquinamento del sud milanese - Impianto di Locate Triulzi	3.520	2.511
166. Intervento di disinquinamento del sud milanese - Impianto di San Giuliano (civile). . .	3.491	2.490
167. Intervento di disinquinamento del sud Seveso Comasco	5.457	4.675
168. Intervento di disinquinamento della Lomellina sud-est	15.213	8.670
169. Intervento di disinquinamento della Valle Versa	11.372	8.111
170 Intervento di disinquinamento di Brescia. .	7.817	5.576
171. Intervento di disinquinamento di Cologno al Serio	6.771	4.830
172. Intervento di disinquinamento di Lurano	12.705	9.062
173. Intervento di disinquinamento di Mozzanica	5.585	4.784
174. Oltrepò Pavese - Piano di consolidamento globale.	47.113	26.849
175. Opere di sistemazione idraulica del torrente Mallero.	5.500	3.923
176. Opere di sistemazione idraulica del torrente Plura	6.000	4.280
177. Progetto di disinquinamento dell'Alto Sebino	6.209	4.429
178. Progetto integrato smaltimento rifiuti solidi (Mantova).	19.841	16.996
179. Rinnovo impianto di incenerimento r.s.u. ed assimilabili con recupero energetico MI-1 «Zama»	15.525	13.299
180. Sistemazione idraulica del fiume Borlezza	6.900	4.922
181. Stazione di trasferimento r.s.u. e assimilabili «Olgettina» - «Gonin»	12.323	10.556
Regione Marche:		
182. Diga sul rio Canale e impianto di pluvirrigazione	5.516	3.144
183. Impianto smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilabili nell'area dei comuni della provincia di Macerata.	17.320	12.354
184. Pluvirrigazione della Valle del torrente Menocchia	10.701	7.633
185. Risanamento delle condizioni igienico-sanitarie e trofiche della fascia costiera della regione Marche (completamento):		
intervento 1 (San Benedetto)	8.271	5.900
intervento 2 (Grottammare)	4.828	3.444
intervento 6 (Porto S. Giorgio)	9.138	6.518
intervento 8 (Porto S. Elpidio) (impianto di depurazione; tronchi di collettori A-B, C-B, B-D, D-E; completamento fogna urbana nera e impianto di sollevamento 8/S1)	7.396	5.275
intervento 12 (Macerata)	15.770	11.248
intervento 15 (Jesi) .	6.433	4.588
186. Sistemazione idraulica e consolidamento dei centri abitati nel bacino del fiume Tenna.	34.766	19.813
Regione Molise:		
187. Impianto di surgelazione per prodotti ortofrutticoli.	19.479	13.894
188. Interventi di difesa delle coste della regione Molise	11.701	6.668

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (Lire/milioni)	Prima assegnazione (Lire/milioni)
189. Interventi di difesa e di conservazione del suolo nei comuni di Trivento e limitrofi	15.155	8.637
190. Programma di interventi difesa del suolo e consolidamento del centro abitato nel territorio del comune di Castellino del Biferno	23.178	13.209
Regione Piemonte:		
191. Allestimento di due discariche controllate di prima categoria (lex. 915) in Novi Ligure e Tortona	10.742	6.122
192. Depurazione del lago Maggiore (area 1):		
opere relative al consorzio Basso Toce (Verbania)	9.114	5.194
opere relative al consorzio Domodossola ...	6.319	3.601
opere relative al consorzio Villadossola	7.364	4.197
193. Disinquinamento delle acque reflue dell'area Cervo-Sesia nell'ambito del piano regionale per la qualità delle acque - componente 1 CO.R.D.A.R. biellese - lotto II (bacino B)	30.262	21.585
194. Disinquinamento delle acque reflue dell'area Cervo-Sesia nell'ambito del piano regionale per la qualità delle acque - componente 2 CO.R.D.A.R. Val Sesia	13.380	9.543
195. Fognature di adduzione ed impianti di depurazione dei reflui civili in comune di Carmagnola (componente B). .	4.565	3.256
196. Estensione acquedotti di Torino (area 1 - Segmento 1.1)	27.500	7.787
197. Estensione nuove risorse idriche nella provincia di Torino (area 1 - segmento 1.2).	10.781	7.690
198. Opere di captazione, regolazione ed adduzione del nuovo acquedotto di Casale Monferrato e comuni limitrofi (area 2 - segmento 2.1).	15.318	10.926
199. Potenziamento delle fonti di approvvigionamento e delle condotte adduttrici della città di Asti e comuni limitrofi (area 2 - segmento 2.2).	28.593	12.196
200. Nuove risorse idriche province di Cuneo - Asti - Alessandria (lotto A/2, consorzio acquedotto Langhe ed Alpi cuneesi)	16.011	6.829
201. Estensione e ristrutturazione dell'acquedotto valli Borbera e Curone (area 3 - segmento 3.1). ... , .	35.436	15.114
202. Impianto riciclaggio r.s.u. - consorzio cuneese. .	4.485	3.842
203. Interporto di Orbassano - II lotto . .	31.590	18.003
204. Risanamento dei corsi d'acqua dell'area metropolitana torinese (area 5) nell'ambito del piano regionale di qualità delle acque (tutte le opere escluse quelle relative al C.I.D.I.U. di Collegno e il monitoraggio):		
consorzio To-Nord (Po-Sangone)	20.000	14.351
comunità montana bassa Val Susa e Val Cenischia - Avigliana 16	20.000	14.351
consorzio Nole - Mathi - Balangero. ...	5.800	4.162
consorzio Lanzo Germagnano	5.050	3.624
consorzio Giaveno - Coazze.	3.487	2.502
consorzio di Ciriè. .	6.432	4.616
consorzio di Chieri.	5.643	4.049
205. Risanamento delle acque nell'area di intervento n. 4 (Dora Baltea - Orco) P.Q.R.A..	10.888	7.766
206. Ampliamento dell'impianto di incenerimento r.s.u. e assimilati del consorzio Basso Toce 2.	15.161	10.814

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (Lire/milioni)	Prima assegnazione (Lire/milioni)
207. Sistema di smaltimento dei rifiuti nel consorzio alessandrino. . . .	13.436	7.657
208. Umanizzazione, razionalizzazione e ampliamento volumetrico e messa a norma del complesso ospedaliero delle Molinette in Torino . . .	19.000	5.380
Regione Puglia:		
209. Centro servizi per la commercializzazione ed assistenza tecnica per la floricoltura nel comune di Terlizzi e nella provincia di Bari.	10.003	8.569
210. Disinquinamento del Mar Piccolo e del Mar Grande - I lotto funzionale (tutte le opere escluse le reti idriche)	54.075	38.570
211. Recupero produttivo della città vecchia di Taranto	43.502	31.028
212. Ristrutturazione ed adeguamento tecnologico dei forni inceneritori r.s.u. della città di Taranto con inserimento di centrale termoelettrica . .	20.109	14.343
213. Sistemazione idraulica del torrente Carapelle nella tratta pedemontana-valliva compresa tra la s.s. n. 16 Adriatica e la ferrovia Foggia-Ordona-Potenza nell'ambito della regione Puglia	22.234	12.671
214. Sistemazione idraulica del torrente Cervaro nella tratta pedemontana - valliva compresa tra la s.s. n. 16 Adriatica e la confluenza del vecchio «Sannaro» nell'ambito della regione Puglia.	35.017	19.956
Regione Sardegna:		
215. Adeguamento architettonico - funzionale della viabilità dell'abitato del comune di Carloforte (isola di San Pietro) in provincia di Cagliari. . .	19.452	11.086
216. Il parco e il castello di San Michele: recupero ambientale e museale	27.050	15.416
217. Infrastrutture per il conferimento e lo smaltimento dei r.s.u. e dei r.s.i.a. del comprensorio n. 9 «Macomer» del piano regionale di smaltimento dei r.s.u. della Sardegna con produzione di comparti e di energia elettrica e bonifica delle discariche incontrollate.	34.872	24.873
218. Nuova rete idrica e fognaria di La Maddalena - IV lotto	18.000	12.839
219. Progetto di potenziamento della rete est del Liscia	12.330	8.795
220. Raccolta e trattamento delle acque reflue - consorzio intercomunale di Serramanna (Cagliari)	28.906	16.473
Regione Sicilia:		
221. Collettore fognario pluviale «C» - tratto di monte fognatura urbana per la città di Catania .	18.630	10.617
222. Completamento ospedale regionale di Messina in contrada Papardo	42.602	24.279
223. Opere di difesa a salvaguardia dell'abitato di Avola - sistemazione idraulica e collegamento viario	54.480	32.188
224. Progetto per la realizzazione di un nucleo agro-industriale a San Piero Patti	38.431	21.902
225. Sistemazione idraulica delle aree in sinistra Birgi	20.479	14.607
226. Utilizzazione padiglioni dell'ex ospedale psichiatrico da adibire a «centro regionale di formazione ed aggiornamento medico e paramedico	63.803	36.361

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (Lire/milioni)	Prima assegnazione (Lire/milioni)
Regione Toscana:		
227. Ampliamento impianto depurazione acque reflue e completamento collettori fognari dei comuni di Capannori, Porcari (Lucca)	12.850	9.165
228. Completamento del sistema di depurazione delle acque di fondo valle del Val d'Arno Superiore	8.427	4.803
229. Completamento e integrazione dell'impianto di depurazione situato in località Veneri di Pescia	13.900	9.914
230. Costruzione fognature nere nelle zone sud ed ovest della città di Pistoia e corrispondente ampiamento del depuratore terminale	22.043	12.562
231. Impianto consortile di termodistruzione dei rifiuti e recupero di energia dell'area fiorentina - zona sud	19.170	13.673
232. Opere di collettamento e depurazione delle acque reflue per il disinquinamento del Padula di Fucecchio - I lotto funzionale	15.330	10.934
233. Progetto per l'irrigazione ed il riordino fondiario nelle aree dominate dal complesso di Montedoglio - lotto funzionale della Val Tiberina, distretti irrigui 1, 2 e 3)	17.405	12.414
234. Progetto Sieve - intervento per la depurazione e il risanamento ambientale del fiume Sieve. Sottobacini d'intervento: 18/A e 14/B2	11.104	6.328
235. Ristrutturazione e adeguamento tecnologico dei forni inceneritori R.S.U. della città di Livorno con l'inserimento di centrale termoelettrica	15.503	11.058
Regione Umbria:		
236. Circuito teatrale umbro	12.129	6.912
237. Costruzione di impianti irrigui in anticipazione nei comuni di Città di Castello e di S. Giustino Umbro	10.424	7.435
238. Realizzazione di un sistema di disinquinamento del fiume Tevere nel comune di Perugia	11.646	4.967
239. Realizzazione sistema disinquinamento fiume Chiascio (comuni di Assisi e Bastia Umbra)	11.420	4.871
240. Riattivazione impianto di incenerimento sito nel comune di Terni	12.774	9.111
Regione Valle d'Aosta:		
241. Collettori fognanti al servizio del depuratore del consorzio per depurazione fognature di Saint Cristophe, Aosta e Quart	20.679	11.785
242. Impianto di depurazione e collettori fognanti a servizio della comunità montana (Valdigne Mont Blanc)	22.358	12.742
Regione Veneto:		
243. Interventi di sistemazione idraulica nel bacino del torrente Boite - zona Val Boite	13.569	7.733
244. Interventi di sistemazione idraulica nel bacino dell'alto Piave - zona Comelico-Sappada	17.374	9.901
245. Irrigazione della pianura del Veneto centrale (ultimo lotto funzionale)	29.148	16.611
246. Progetto di impianto di trattamento e smaltimento con recupero dei rifiuti solidi urbani e fanghi del bacino di Venezia - I lotto (due linee di selezione automatica impianto ed incenerimento con esclusione della produzione di RDF)	35.331	20.135
247. Progetto disinquinamento del bacino tra Brenta Bacchiglione - lotto funzionale Padova	16.283	9.280

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (Lire/milioni)	Prima assegnazione (Lire/milioni)
—	—	—
248. Progetto per l'ottimizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in provincia di Belluno	20.433	11.645
249. Progetto speciale di disinquinamento del bacino del Gorzone - lotto funzionale medio Gorzone	10.868	6.194
250. Progetto speciale di disinquinamento del bacino del Gorzone - lotto funzionale basso Gorzone	10.704	6.100
251. Progetto speciale di disinquinamento del bacino tra Brenta e Bacchiglione - lotto funzionale alto Vicentino occidentale	21.731	12.384
252. Progetto speciale di disinquinamento del bacino Lia Brenta e Bacchiglione - lotto funzionale alto Vicentino orientale	27.068	15.426
253. Progetto speciale per il disinquinamento della Laguna di Venezia - interventi di completamento nella fascia dei 10 km (tutto il progetto escluso monitoraggio)	29.991	17.092
254. Progetto speciale per il disinquinamento del bacino fra Sile e Tagliamento - lotto funzionale fascia costiera	22.050	12.566
255. Progetto speciale per la razionalizzazione ed integrazione degli acquedotti della Valle dell'Agno e del Chiampo - lotto funzionale	18.022	10:271
256. Progetto speciale per la razionalizzazione ed integrazione degli acquedotti della pianura veneta centrale - intervento unitario sinistra Brenta	13.834	7.884
257. Progetto speciale per la razionalizzazione ed integrazione degli acquedotti dell'alto trevigiano - approvvigionamento zona pedemontana	20.357	11.601
258. Razionalizzazione ed integrazione degli acquedotti della pianura veneta centrale - lotto funzionale destra Brenta	15.750	11.234
259. Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella	15.068	8.587
260. Sistema interprovinciale di stoccaggio, controllo analitico e trattamento per rifiuti speciali e tossici nocivi da inertizzare per l'invio a discarica (Venezia - Padova - Rovigo)	10.799	4.606
261. Sistema per lo smaltimento dei R.S.U. e degli R.S.U.A. della provincia di Rovigo	13.860	9.886
262. Sistemazione idraulica del bacino Lusore Brentella (sistemazione collettore LB tratto terminale; sistemazione scalo Menegon e suoi affluenti	42.455	12.021
263. Sistemazione idraulica ed irrigazione dei bacini di sesta presa - settima presa inferiore Delta Brenta	37.020	21.097
264. Interventi di disinquinamento del lago di Garda - impianto di Peschiera del Garda - «I priorità»	24.206	13.795
Provincia autonoma di Trento:		
265. Progetto per la riqualificazione e la rivitalizzazione del centro storico di Trento	22.283	9.504

2. Per i progetti ammessi al finanziamento le amministrazioni interessate sono tenute a chiedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, alla BEI per il tramite del Ministero del tesoro ed informandone il Ministero del bilancio e della programmazione economica il mutuo di cui al citato art. 14, comma terzo, e art. 17, comma ventottesimo, per l'ammontare massimo che la banca riterrà di assegnare ad ogni singolo progetto da essa considerato ammissibile. Tale ammontare non potrà comunque eccedere il finanziamento approvato dal CIPE, fermo restando il vincolo globale di bilancio.

L'inadempienza in proposito costituisce motivo di revoca del finanziamento del progetto.

3. Le assegnazioni anzidette potranno essere rettificate dal CIPE in relazione all'effettiva articolazione temporale dei lavori relativi a ciascun progetto.

Qualora l'ammontare dei finanziamenti via via deliberati dalla BEI per taluni progetti fosse superiore alla differenza tra i finanziamenti approvati dal CIPE e le assegnazioni di fondi concesse, il Ministro del bilancio e della programmazione economica procederà ad una corrispondente decurtazione delle assegnazioni già disposte e, utilizzando i mezzi resi così disponibili, all'attribuzione di ulteriori quote ai restanti progetti fino alla copertura totale del finanziamento approvato. Il Ministro del tesoro provvederà alle occorrenti compensazioni contabili.

4. Le amministrazioni potranno procedere, nei termini di cui al successivo punto 5, all'affidamento dei lavori tenuto conto dell'ammontare dei mezzi provenienti da altre fonti e delle assegnazioni di cui al precedente punto 1, nonché degli eventuali mezzi propri anticipabili allo scopo senza alcun aggravio di oneri e di interessi per il bilancio dello Stato.

Le amministrazioni potranno quindi procedere all'ulteriore affidamento dei lavori sulla base delle assegnazioni aggiuntive, nonché dell'avvenuta delibera di concessione del mutuo da parte della BEI e nei limiti del relativo ammontare, prevedendo che le effettive erogazioni avvengano via via compatibilmente con i versamenti da parte della Banca anzidetta.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato e le amministrazioni regionali dovranno provvedere perché siano attivate — con l'osservanza di quanto disposto al punto 11, comma primo, della delibera del CIPE dell'8 maggio 1986 — le procedure per l'aggiudicazione delle opere e/o delle forniture previste dal progetto in tempo utile perché l'apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni abbiano luogo entro centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Anche al fine di non pregiudicare le possibilità di cofinanziamento da parte della BEI, le procedure di affidamento dei lavori dovranno in ogni caso essere conformi alla normativa comunitaria in materia di aggiudicazione di opere e di commesse pubbliche.

6. Le amministrazioni dovranno trasmettere al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando di gara per l'appalto delle opere e/o forniture, il testo e la documentazione del bando medesimo con l'indicazione delle opere e/o forniture stesse, del loro valore e dei relativi tempi di esecuzione.

Nei casi nei quali, ricorrendo le condizioni di cui al citato punto 11, comma primo, della delibera 8 maggio 1986, venga adottata altra procedura, le amministrazioni daranno al Ministero del bilancio e della programmazione economica immediata motivata comunicazione della procedura intrapresa.

Avvenuta l'apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni, le amministrazioni invieranno immediatamente al Ministero del bilancio e della programmazione economica, in triplice copia, la tavola 1 allegata alla presente delibera, debitamente compilata.

Dei progetti per i quali non abbia ricevuto la comunicazione di cui al precedente capoverso ovvero motivata richiesta di rinvio (da sottoporre alle determinazioni del CIPE) il Ministero anzidetto darà comunicazione al CIPE stesso ai fini della revoca del finanziamento e della conseguente allocazione delle somme resesi così disponibili.

Le amministrazioni provvederanno agli adempimenti di cui al primo, secondo e terzo capoverso del presente punto 6 per ciascuno degli eventuali appalti successivi.

7. Sulla base delle documentazioni e comunicazioni di cui sopra il Ministero del bilancio e della programmazione economica, accertata la regolarità della procedura ed effettuate le eventuali verifiche tramite il proprio Nucleo ispettivo, provvederà ad avviare tempestivamente gli adempimenti necessari per le operazioni di accredito di cui al successivo punto 8.

8. Le somme destinate alle amministrazioni centrali sono iscritte in capitoli all'uopo istituiti sui rispettivi stati di previsione, previa comunicazione del Ministero del bilancio da effettuarsi rispettivamente dopo l'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara per il 50 per cento dell'assegnazione di cui al precedente punto 1 e dopo l'avvenuta apertura dei cantieri per il restante 50 per cento.

Le somme destinate alle amministrazioni regionali sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti sull'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La Cassa provvederà ad accreditare alle amministrazioni interessate per ogni progetto un primo acconto pari al 15 per cento dell'assegnazione concessa, sulla base della comunicazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica di cui al precedente punto 7 relativa all'avvenuta pubblicazione del primo bando di gara o all'avvio di procedura alternativa ed un secondo acconto pari al 15 per cento dell'importo dei lavori affidati, valutati al netto dell'eventuale copertura derivante da altre fonti di finanziamento, non appena intervenuta la comunicazione di cui al terzo capoverso del precedente punto 6.

La Cassa erogherà acconti a fronte di comprovati stati di avanzamento dei lavori e di altri documenti giustificativi della spesa (convalidati e trasmessi da parte delle regioni), in quote non inferiori al 10 per cento dell'assegnazione concessa, e comunque sempre nei limiti delle assegnazioni medesime, ivi compreso il recupero pro-quota dell'anticipazione all'impresa aggiudicataria.

La Cassa depositi e prestiti invierà semestralmente al Ministero del bilancio e della programmazione economica una relazione con l'indicazione dei pagamenti effettuati.

9. Il Ministero del tesoro provvederà a stipulare con la BEI apposita convenzione ai sensi del citato art. 14, commi secondo e terzo. Con la stessa convenzione saranno definite le procedure per il rimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate di ammortamento dei mutui.

10. La BEI sarà inviata a comunicare tempestivamente al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed al Ministero del tesoro le proprie deliberazioni sui singoli progetti, con l'indicazione dell'ammontare dei mutui concessi.

11. Le singole amministrazioni centrali e regionali provvederanno, per i progetti ammessi al finanziamento BEI, a stipulare con la Banca i relativi contratti di mutuo, i quali si richiameranno, per quanto necessario, alla convenzione di cui al punto 9. Le amministrazioni centrali e regionali, per i progetti di rispettiva competenza, provvederanno a comunicare direttamente alla BEI e, per conoscenza, ai Ministeri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui sopra e/o nei singoli contratti di mutuo, lo stato di avanzamento dei lavori al fine di attivare le erogazioni sui finanziamenti concessi dalla BEI medesima.

Il finanziamento concesso alle singole amministrazioni sarà al lordo di spese e commissioni per il trasferimento dei fondi.

12. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, qualora sulla base delle comunicazioni della BEI si manifestasse l'impossibilità di realizzare la copertura integrale dei finanziamenti approvati di cui al punto 1, provvederà a sottoporre la questione al CIPE per le conseguenti decisioni a norma del comma trentacinquesimo dell'art. 17 citato nella premessa.

13. Per i progetti di disinquinamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti le documentazioni di cui ai precedenti punto 2, capoverso primo, punto 6, capoversi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, punto 8, ultimo capoverso, e punto 10 saranno trasmesse, oltre che al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al Ministero dell'ambiente, commissione tecnico-scientifica, per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale.

14. L'amministrazione che nella realizzazione di un progetto abbia conseguito economie rispetto a quanto preventivato:

a) può destinare tali risorse, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di lavori pubblici e comunque per non oltre il 10% del costo effettivo dell'investimento, al finanziamento di opere accessorie al progetto, previa comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica e, per i progetti di disinquinamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti, del Ministero dell'ambiente, cui andrà tempestivamente inviata una dettagliata relazione sulle opere stesse;

b) può, per i mezzi eccedenti il limite anzidetto — o eventualmente per tutti i mezzi disponibili, ove rinunzi ad avvalersi della facoltà in *a*) — chiedere al CIPE che concorrano al finanziamento di uno o più interventi della stessa amministrazione che vengano approvati da detto comitato in relazione a successivi stanziamenti previsti per la realizzazione di interventi «immediatamente eseguibili».

15. A norma dell'art. 17, comma trentaquattresimo, citato in premessa, constatata la loro coerenza con il secondo piano annuale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, di cui essi faranno parte integrante, sono approvati i seguenti progetti da finanziare a valere sulla legge n. 64/1986.

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (Lire milioni)
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:	
266. Sistemazione idraulico-agraria del bacino imbrifero sotteso dalla diga del Rendina	78.449
Ministero per i beni culturali e ambientali:	
— Recupero post sismico, restauro e valorizzazione del complesso monumentale di San Leucio, Caserta (vedi progetto n. 20)	14.196
267. Restauro e riuso di strutture polifunzionali per la rivitalizzazione culturale e il recupero del centro storico di Cosenza	31.585
268. Restauro, consolidamento post sismico e valorizzazione dell'area archeologica di Paestum	37.963
Regione Abruzzo:	
269. Adeguamento funzionale della bonifica fucense (consolidamento strutturale tratto terminale collettore centrale)	24.600
270. Completamento nuova sede ospedale «SS. Annunziata» di Chieti	36.645
271. Parcheggi pubblici sotterranei - Collegamenti in galleria e raccordo alla strada statale n. 17 e percorsi pedonali sotterranei di avvicinamento al centro (L'Aquila).	36.978
272. Sistema di telecontrollo e ottimizzazione rete idrica consortile Ruzzo.	13.877
Regione Calabria:	
273. Ammodernamento ed estendimento dell'irrigazione di 1.050 Ha con le acque dell'invaso sul fiume Angitala	25.675
274. Costruzione del Porto di Cetraro	25.580
275. Costruzione del Porto di Isola Capo Rizzuto	19.697
276. Progetto Porto IV classe del comune di Diamante	18.861

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (Lire/milioni)
277. Strada di collegamento fra le superstrade dei «Due Mari» e del «Medio Savuto» attraverso la comunità montana del Preventino.	98.027
278. Utilizzazione uso irriguo delle risorse idriche del complesso Trionto-Laurenzana. Traversa sul torrente Laurenzana e condotta di adduzione alla rete in sinistra Trionto	51.778
Regione Campania:	
279. Opere irrigue in sinistra Regi Lagni - III lotto esecutivo. Comprensorio basso (sub B) - primo Stralcio	68.689
280. Progetto per l'irrigazione delle Valli del Peccia e del Garigliano . .	46.106
Regione Lazio:	
281. Potenziamento degli acquedotti: Vecchio Carano, Carano-Giannottola, Campo di Carne	21.340
Regione Molise:	
282. Ristrutturazione e ampliamento della rete irrigua della Piana di Venafro.	29.001
Regione Puglia:	
283. Irrigazione del Salento - II lotto funzionale	113.231
Regione Sardegna:	
284. Acquedotto della Nurra - I lotto esecutivo	26.745
285. Acquedotto Schema 46 P.R.G.A. (provincia di Cagliari) - II lotto.	15.000
286. Completamento del porto turistico di Castelsardo	21.653
287. Riordino della rete irrigua del primo distretto di Arborea - lotto nord Arborea (Oristano)	30.512
288. Sistemazione area industriale comune di Portoscuso	38.787
Regione Sicilia:	
289. Adeguamento ed ampliamento comprensorio irriguo alimentato dalla diga Arancio-Bacino del fiume Carboi	91.010
290. Asse stradale urbano a servizio delle zone industriali e portuali e dell'area turistica di Porto Empedocle (Agrigento) - I lotto	27.590
291. Collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico di Taormina e parcheggi sotterranei	104.532
292. Costruzione di edifici industriali in agglomerato di Favara-Aragona - A.S.I. Agrigento	29.410

16. A norma dell'art. 17, comma trentaquattresimo, citato in premessa, sono approvati i seguenti progetti da finanziare a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai capitoli 7501, 7701 e 8405 del bilancio di previsione per il 1988 del Ministero dei lavori pubblici:

Titolo del progetto	Finanziamento approvato (Lire/milioni)
293. Ampliamento del molo VII del porto commerciale di Trieste	66.602
294. Bracci di caricamento per movimentazione prodotti petroliferi sui pontili - porto petroli di Genova	26.281
295. Nuova banchina di porto Rosega nel bacino portuale di Monfalcone in provincia di Gorizia.	6.160
296. Nuovo edificio per il servizio di neurotraumatologia d'urgenza - Policlinico Umberto I - Roma . . .	9.829
297. Prolungamento dell'antemurale C. Colombo del porto di Civitavecchia	22.466
298. Scolmatore del fiume Liri a difesa delle inondazioni dell'abitato di Isola Liri	23.432
299. Sostituzione ed adeguamento impianto antincendio - porto petroli di Genova	29.470

17. A norma dell'art. 17, comma trentaquattresimo, citato in premessa, sono approvati i seguenti progetti da finanziare a valere sulle autorizzazioni di spesa per il 1988 del Ministero dei trasporti:

A) *Ministero dei trasporti:*

Titolo del progetto	Finanziamento approvato (Lire/milioni)
300. Collegamento ferroviario Saronno-Malpensa - Linea Milano-Malpensa.	207.586
301. Potenziamento e trasformazione del tratto urbano della ferrovia circumetnea nella città di Catania . .	55.678

Roma, addì 12 maggio 1988

Il Presidente delegato: FANFANI

TAVOLA 1

SITUAZIONE APERTURA CANTIERI E/O INIZIO LAVORAZIONI
(valori in milioni di lire correnti)

Amministrazione proponente: ....

Titolo del progetto: ....

Costo investimenti da realizzare: .... Finanz. approv. sul FIO 86. .... Finanz. su altre fonti: ....

Articolazione del progetto *(a)*	Situazione contrattuale *(b)*					Data verbale consegna lavori	Data effettivo inizio lavori lavoraz.	Situazione fasi procedurali preliminari tecnico amministr.		Stato del progetto esecutivo *(d)*	Scadenza erogazioni *(e)*
	Importo base appalto	*Ribasso* o aumento	Importo netto	*Somme* a dispos.	Data verbale aggiud.			Espletate *(c)*	Da espletare *(c)*		
1° intervento											
2° intervento											
....											
n. intervento											

(a) Per intervento si deve intendere qualsiasi lavoro o fornitura che dia luogo alla stipula di un contratto o scrittura privata mediante appalto. Per ciascun intervento individuare l'oggetto e, molto sinteticamente, le caratteristiche distintive del lavoro (esempio: costruzione nuovo edificio universitario di m. 5000 V × P; ristrutturazione acquedotto ml 1000 condotto in acciaio 0 400 mm).

(b) Ribasso o aumento espresso in percentuale. Somme a disposizione come modificate rispetto al quadro economico iniziale, dopo l'aggiudicazione, distinte sempre in apposita nota in: IVA, revisione prezzi, spese generali, espropri, imprevisti, ecc.. Su eventuali contenziosi in atto per aggiudicazione o altri motivi, relazione in separata nota.

(c) Tra le fasi procedurali propriamente dette (deliberazioni, pareri tecnici, pareri amministrativi, autorizzazioni, controlli, nulla osta, ecc.) comprendono anche quelle relative alla disponibilità delle aree di sedime (occupazione d'urgenza, espropri ecc.). Per ciascun atto espletato o da espletare, indicare l'oggetto, il riferimento normativo e gli estremi dell'atto conclusivo o del suo avvio.

(d) Specificare se completo ed approvato (C.A.), stralcio approvato (S.A.), completo in corso di approvazione (C.C.A.), stralcio in corso di approvazione (S.C.A.), in elaborazione (EL).

(e) Tenere conto del limite minimo indicato al comma 3 del punto 8 della delibera.

88A2622

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1986, per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.n.c. Esposito Salvatore di Napoli, è prolungata fino al 21 marzo 1988.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1985, per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.a.s. Rota, con sede in Napoli, è prolungata fino al 25 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 maggio 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta La Mantia di Cercola (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione dal 12 novembre 1987 al 14 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 aprile 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Lubrano di Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione dal 20 ottobre 1987 al 25 gennaio 1988.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Pietracamela (Teramo), è prolungata dal 30 giugno 1987 al 26 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Fano Adriano (Teramo), è prolungata dal 18 agosto 1987 al 13 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 17 luglio 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Tomaso di Putignano (Bari), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 22 aprile 1987.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 17 luglio 1986, per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Tomaso di Putignano (Bari), è prolungata fino al 21 luglio 1987.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1987 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Piccolo e C. S.p.a., con sede e stabilimento in Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 1° febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1987, per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Piccolo e C. S.p.a., con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata fino al 1° maggio 1988.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Stools S.r.l. di Agugliano (Ancona), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione dal 1° luglio 1987 al 4 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Stools - S.r.l. di Agugliano (Ancona), è prolungata dal 5 ottobre 1987 al 2 gennaio 1988.

88A2611

Scioglimento della società cooperativa a scopo plurimo fra produttori agricoli «Stella Alpina» - Società cooperativa a r.l., in Belluno.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1988 la società cooperativa a scopo plurimo fra produttori agricoli «Stella Alpina» - Società cooperativa a r.l., con sede in Belluno, costituita per rogito notaio dott. Isidoro Chiarelli, in data 7 gennaio 1976, repertorio n. 22382, registro società n. 2256 del tribunale di Belluno, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giacomo Punzi, piazza dei Martiri, 52, Belluno.

88A2626

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina dei cavalieri «Al merito del lavoro» per l'anno 1988

Con decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1988 per le alte benemerenze acquisite nell'attività economica a fianco di ciascuno indicata, è stata concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco «Al merito del lavoro» ai signori:

Aonzo Aldo, cementiera, Piacenza;

Artioli Gian Paolo, grafica, Modena;

Auletta Armenise Giovanni, credito, Roma;

Bastianello Tito, commercio, Venezia;

Braggiotti Enrico, partecipazioni statali, Milano;

Clavarino Giobatta, partecipazioni statali, Genova;

Dalle Fabbriche Giovanni, agro-alimentare, Ravenna;

Galli Filippo, agricoltura, Roma;

Gallarati Scotti Maria Luisa, agricoltura, Treviso;

Garosci Richiardo, commercio, Torino;

Giagu Angelo, credito, Sassari;

Lombardi Giancarlo, tessile, Novara;

Martella Mario, grafica, Roma;

Matarazzo Ermelino, meccanica, Napoli;

Matta Claudia, plastica, Torino;

Mentasti Giuseppe, alimentare, Milano;

Nardini Giuseppe, liquoristica, Vicenza;

Nocivelli Gianfranco, elettromeccanica, Brescia;

Passadore Agostino, credito, Genova;

Pescarmona Luis Menotti, siderurgia-impiantistica, Argentina;

Pisante Giuseppe, servizi, Milano;

Vanni Maria, edilizia, Alessandria;

Zucchi Giordano, tessile, Milano;

Aga Khan Karim, servizi turistico-alberghieri, Svizzera;

Legler Federico Alfredo, tessile, Svizzera.

88A2608

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Palermo

Con decreto 19 gennaio 1988, n. 2308, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale di pertinenza del canale Passo di Rigano, segnato nel catasto del comune di Palermo, al foglio n. 32/B, particella 766, della superficie di mq 230, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 luglio 1987, dall'ufficio tecnico erariale di Palerrmo; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

88A2627

MINISTERO DEL TESORO

N. 114

Corso dei cambi del 14 giugno 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1282,850	1282,850	1282,75	1282,850	1282,850	1282,75	1282,700	1282,850	1282,850	1282,85
Marco germanico	743,060	743,060	742,80	743,060	743,060	743,13	743,200	743,060	743,060	743,05
Franco francese	220,230	220,230	220,30	220,230	220,230	220,20	220,170	220,230	220,230	220,22
Fiorino olandese	662,070	662,070	662,20	662,070	662,070	662,06	662,050	662,070	662,070	662,07
Franco belga	35,549	35,549	35,54	35,549	35,549	35,54	35,550	35,549	35,549	35,54
Lira sterlina	2327,600	2327,600	2331 —	2327,600	2327,600	2327,65	2327,710	2327,600	2327,600	2327,60
Lira irlandese	1989 —	1989 —	1990 —	1989 —	1989 —	1988,70	1988,400	1989	1989	
Corona danese	195,580	195,580	195,65	195,580	195,580	195,55	195,530	195,580	195,580	195,58
Dracma	9,271	9,271	9,27	9,271	—	—	9,268	9,271	9,271	—
E.C.U.	1544,400	1544,400	1545,25	1544,400	1544,400	1544,25	1544,100	1544,400	1544,400	1544,40
Dollaro canadese	1052 —	1052 —	1052,75	1052 —	1052 —	1052 —	1052 —	1052 —	1052 —	1052 —
Yen giapponese	10,249	10,249	10,25	10,249	10,249	10,24	10,248	10,249	10,249	10,24
Franco svizzero	889,400	889,400	889,25	889,400	889,400	889,40	889,440	889,400	889,400	889,40
Scellino austriaco	105,644	105,644	105,65	105,644	105,644	105,64	105,645	105,644	105,644	105,64
Corona norvegese	203,500	203,500	203,35	203,500	203,500	203,52	203,550	203,500	203,500	203,50
Corona svedese	213,210	213,210	213,40	213,210	213,210	213,21	213,220	213,210	213,210	213,21
FIM	313,080	313,080	313 —	313,080	313,080	313,11	313,150	313,080	313,080	—
Escudo portoghese	9,081	9,081	9,07	9,081	9,081	9,08	9,080	9,081	9,081	9,08
Peseta spagnola	11,271	11,271	11,28	11,271	11,271	11,26	11,253	11,271	11,271	11,26
Dollaro australiano	1039,100	1039,100	1031 —	1039,100	1039,100	1034,92	1030,750	1039,100	1039,100	1039,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 giugno 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1282,775
Marco germanico	743,130
Franco francese	220,200
Fiorino olandese	662,060
Franco belga	35,549
Lira sterlina	2327,655
Lira irlandese	1988,700
Corona danese	195,555
Dracma	9,269
E.C.U.	1544,250
Dollaro canadese	1052 —
Yen giapponese	10,248
Franco svizzero	889,420
Scellino austriaco	105,644
Corona norvegese	203,525
Corona svedese	213,215
FIM	313,115
Escudo portoghese	9,080
Peseta spagnola	11,262
Dollaro australiano	1034,925

Media dei titoli del 14 giugno 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	77,900
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	101,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	82,400
» » » 18- 3-1987/94	71,950
» » » 21- 4-1987/94	70,950
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,975
» » » 9,50 19- 5-1987/92	95,625
» » » TR 2,5% 1983/93	92 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,075
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 7-1983/88	99,975
» » » » 1- 8-1983/88	100,250
» » » » 1- 9-1983/88	100,400
» » » » 1-10-1983/88	100,550
» » » » 15- 7-1985/90	99,125
» » » » 16- 8-1985/90	99,175
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	98,825
» » » » 1-11-1983/90	101,675
» » » » 18-11-1985/90	99,125
» » » » 1-12-1983/90	101,825
» » » » 18-12-1985/90	99,550
» » » » 1- 1-1984/91	101,750
» » » » 17- 1-1986/91	99 —
» » » » 1- 2-1984/91	101,700
» » » » 18- 2-1986/91	98,825
» » » » 1- 3-1984/91	100,700
» » » » 18- 3-1986/91	99,050
» » » » 1- 4-1984/91	100,700
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	100,850
» » » » 1- 7-1984/91	100,125
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,050
» » » » 1-11-1984/91	100,100
» » » » 1-12-1984/91	99,975
» » » » 1- 1-1985/92	99,800
» » » » 1- 2-1985/92	98,850
» » » » 18- 4-1986/92	97,675
» » » » 19- 5-1986/92	95,800
» » » » 20- 7-1987/92	97,450
» » » » 19- 8-1987/92	97,800
» » » » 1-11-1987/92	97 —
» » » » 18- 6-1986/93	94,200
» » » » 17- 7-1986/93	94,450
» » » » 19- 8-1986/93	94,250
» » » » 18- 9-1986/93	94,050
» » » » 20-10-1986/93	95,850
» » » » 18-11-1987/93	95,850
» » » » 1- 2-1985/95	97,125
» » » » 1- 3-1985/95	92,425
» » » » 1- 4-1985/95	92,075
» » » » 1- 5-1985/95	92,225
» » » » 1- 6-1985/95	92,525
» » » » 1- 7-1985/95	94 —
» » » » 1- 8-1985/95	93,275
» » » » 1- 9-1985/95	93,100
» » » » 1-10-1985/95	93,100
» » » » 1-11-1985/95	93,100
» » » » 1-12-1985/95	93,325
» » » » 1- 1-1986/96	94,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	94 —
» » » » 1- 2-1986/96	94,125
» » » » 1- 3-1986/96	93,175
» » » » 1- 4-1986/96	92,725
» » » » 1- 5-1986/96	92,700
» » » » 1- 6-1986/96	93,450
» » » » 1- 7-1986/96	93,275
» » » » 1- 8-1986/96	92,600
» » » » 1- 9-1986/96	92,825
» » » » 1-10-1986/96	92,700
» » » » 1-11-1986/96	92,725
» » » » 1-12-1986/96	93,450
» » » » 1- 1-1987/97	93,525
» » » » 1- 2-1987/97	93,100
» » » » 18- 2-1987/97	93,125
» » » » 1- 3-1987/97	92,800
» » » » 1- 4-1987/97	92,300
» » » » 1- 5-1987/97	92,250
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100,025
» » » 12,50% 1-10-1988	100,825
» » » 12,50% 1-11-1988	101,275
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,500
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,700
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,975
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,825
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,800
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,875
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,450
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,525
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,175
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,900
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,975
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,600
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,175
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,825
» » » 9,15% 1- 6-1990	98,275
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,500
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,800
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,350
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,300
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,075
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,250
» » » 9,25% 1-10-1990	96,175
» » » 11,50% 1-10-1990	99,750
» » » 9,25% 1-11-1990	96,475
» » » 9,25% 1-12-1990	96,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,050
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,425
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,425
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,075
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,300
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,750
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,100
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,025
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,375
» » » » 1983/90 11,50%	108,150
» » » » 1984/91 11,25%	109,225
» » » » 1984/92 10,50%	109,100
» » » » 1985/93 9,60%	106,950
» » » » 1985/93 9,75%	107,850
» » » » 1985/93 9,00%	104,650
» » » » 1985/93 8,75%	103,525
» » » » 1986/94 8,75%	103,750
» » » » 1986/94 6,90%	95,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M14068

MINISTERO DEL TESORO

N. 115

Corso dei cambi del 15 giugno 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1299,300	1299,300	1299,40	1299,300	1299,300	1299,31	1299,330	1299,300	1299,300	1299,30
Marco germanico	742,320	742,320	742,80	742,320	742,320	742,36	742,400	742,320	742,320	742,32
Franco francese	220,080	220,080	220,20	220,080	220,080	220,08	220,080	220,080	220,080	220,08
Fiorino olandese	661,070	661,070	661,25	661,070	661,070	661,03	661 —	661,070	661,070	661,07
Franco belga	35,509	35,509	35,54	35,509	35,509	35,51	35,512	35,509	35,509	35,50
Lira sterlina	2317,500	2317,500	2320 —	2317,500	2317,500	2317,75	2318 —	2317,500	2317,500	2317,50
Lira irlandese	1987,500	1987,500	1988	1987,500	1987,500	1987,45	1987,400	1987,500	1987,500	—
Corona danese	195,730	195,730	195,80	195,730	195,730	195,74	195,750	195,730	195,730	195,72
Dracma	9,265	9,265	9,80	9,265	—	—	9,290	9,265	9,265	—
E.C.U.	1542,400	1542,400	1543,50	1542,400	1542,400	1542,37	1542,350	1542,400	1542,400	1542,40
Dollaro canadese	1065,500	1065,500	1065 —	1065,500	1065,500	1065,55	1065,600	1065,500	1065,500	1065,50
Yen giapponese	10,290	10,290	10,30	10,290	10,290	10,29	10,290	10,290	10,290	10,29
Franco svizzero	886,700	886,700	887 —	886,700	886,700	886,66	886,620	886,700	886,700	886,70
Scellino austriaco	105,550	105,550	105,55	105,550	105,550	105,54	105,533	105,550	105,550	105,55
Corona norvegese	204,070	204,070	204 —	204,070	204,070	204,07	204,080	204,070	204,070	204,07
Corona svedese	213,800	213,800	213,70	213,800	213,800	213,81	213,830	213,800	213,800	213,80
FIM	313,500	313,500	313,50	313,500	313,500	313,44	313,380	313,500	313,500	—
Escudo portoghese	9,110	9,110	9,07	9,110	9,110	9,10	9,105	9,110	9,110	9,11
Peseta spagnola	11,240	11,240	11,27	11,240	11,240	11,24	11,241	11,240	11,240	11,25
Dollaro australiano	1043,500	1043,500	1042 —	1043,500	1043,500	1043,50	1043,500	1043,500	1043,500	1043,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1988

Dollaro USA	1299,315	Lira irlandese	1987,450	Scellino austriaco	105,541
Marco germanico	742,360	Corona danese	195,740	Corona norvegese	204,075
Franco francese	220,080	Dracma	9,277	Corona svedese	213,815
Fiorino olandese	661,035	E.C.U.	1542,370	FIM	313,440
Franco belga	35,510	Dollaro canadese	1065,550	Escudo portoghese	9,107
Lira sterlina	2317,750	Yen giapponese	10,290	Peseta spagnola	11,240
		Franco svizzero	886,660	Dollaro australiano	1043,500

Media dei titoli del 15 giugno 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	77,900
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,750
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	101,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	107 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,450
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	82,500
» » » 18- 3-1987/94	71,900
» » » 21- 4-1987/94	71 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,350
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,950
» » » 9,50 19- 5-1987/92	95,550
» » » TR 2,5% 1983/93	92,950
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100 —
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 7-1983/88	99,975
» » » » 1- 8-1983/88	100,200
» » » » 1- 9-1983/88	100,350
» » » » 1-10-1983/88	100,575
» » » » 15- 7-1985/90	99,150
» » » » 16- 8-1985/90	99,225
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	98,900
» » » » 1-11-1983/90	101,725
» » » » 18-11-1985/90	99,050
» » » » 1-12-1983/90	101,900
» » » » 18-12-1985/90	99,650
» » » » 1- 1-1984/91	101,700
» » » » 17- 1-1986/91	99,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,800
» » » » 18- 2-1986/91	98,950
» » » » 1- 3-1984/91	100,725
» » » » 18- 3-1986/91	99,050
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,825
» » » » 1- 6-1984/91	100,900
» » » » 1- 7-1984/91	100,125
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,200
» » » » 1-10-1984/91	100,075
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1985/92	99,775
» » » » 1- 2-1985/92	98,750
» » » » 18- 4-1986/92	97,550
» » » » 19- 5-1986/92	95,750
» » » » 20- 7-1987/92	97,450
» » » » 19- 8-1987/92	97,850
» » » » 1-11-1987/92	97,100
» » » » 18- 6-1986/93	94,225
» » » » 17- 7-1986/93	94,650
» » » » 19- 8-1986/93	94,400
» » » » 18- 9-1986/93	94,075
» » » » 20-10-1986/93	95,900
» » » » 18-11-1987/93	95,450
» » » » 1- 2-1985/95	97,075
» » » » 1- 3-1985/95	92,300
» » » » 1- 4-1985/95	92 —
» » » » 1- 5-1985/95	92,175
» » » » 1- 6-1985/95	92,475
» » » » 1- 7-1985/95	94 —
» » » » 1- 8-1985/95	93,200
» » » » 1- 9-1985/95	93,050
» » » » 1-10-1985/95	93 —
» » » » 1-11-1985/95	93 —
» » » » 1-12-1985/95	93,225
» » » » 1- 1-1986/96	94,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	94,150
» » » » 1- 2-1986/96	94,125
» » » » 1- 3-1986/96	93 —
» » » » 1- 4-1986/96	92,600
» » » » 1- 5-1986/96	92,700
» » » » 1- 6-1986/96	93,450
» » » » 1- 7-1986/96	93,325
» » » » 1- 8-1986/96	92,550
» » » » 1- 9-1986/96	92,850
» » » » 1-10-1986/96	92,600
» » » » 1-11-1986/96	92,600
» » » » 1-12-1986/96	93,300
» » » » 1- 1-1987/97	93,450
» » » » 1- 2-1987/97	93,050
» » » » 18- 2-1987/97	93,150
» » » » 1- 3-1987/97	92,700
» » » » 1- 4-1987/97	92,200
» » » » 1- 5-1987/97	92,150
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100 —
» » » 12,50% 1-10-1988	100,750
» » » 12,50% 1-11-1988	101,150
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,525
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,675
» » » 12,50% 1- 3-1989	102 —
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,825
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,825
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,375
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,400
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,450
» » » 12,50% 1- 2-1990	104 —
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,800
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,975
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,700
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,150
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,825
» » » 9,15% 1- 6-1990	98,250
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,400
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,850
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,325
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,725
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,200
» » » 9,25% 1- 9-1990	99,250
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,250
» » » 9,25% 1-10-1990	96,250
» » » 11,50% 1-10-1990	99,675
» » » 9,25% 1-11-1990	96,550
» » » 9,25% 1-12-1990	96,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,050
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,300
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,350
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,575
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,700
» » » 9,15% 1- 5-1992	93,750
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,600
» » » 10,50% 1- 7-1992	100 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,350
» » » » 1983/90 11,50%	107,900
» » » » 1984/91 11,25%	108,400
» » » » 1984/92 10,50%	108,900
» » » » 1985/93 9,60%	106,900
» » » » 1985/93 9,75%	106,900
» » » » 1985/93 9,00%	104,450
» » » » 1985/93 8,75%	103,500
» » » » 1986/94 8,75%	103,600
» » » » 1986/94 6,90%	95,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M15068

MINISTERO DELLA SANITÀ

Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero della sanità

Nell'elenco sotto riportato sono indicate confezioni e preparazioni di specialità medicinali per le quali il Ministero della sanità ha autorizzato modifiche. I prodotti modificati non possono più essere preparati e immessi in commercio. Le scorte degli stessi non possono essere più vendute, con la decorrenza appresso specificata:

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Ormobyl, Ciba Geigy S.p.a.	40 confetti - codice 012988010	40 confetti, con diversa composizione (per eliminazione dell'estratto di valeriana) - codice 012988034	1° ottobre 1988	19- 3-1988
	flacone gocce 10 ml uso orale - cod. 012988022	flacone gocce 10 ml uso orale con diversa composizione (per eliminazione dell'estratto di valeriana) - cod. 012988046	1° ottobre 1988	
Mucosolvan, Istituto De Angeli S.p.a.	flacone sciroppo ml 200 - cod. 024428031	flacone sciroppo ml 200 con eccipienti variati (per eliminazione di etanolo e sodio metabisolfito, aggiunta di propilenglicole e variazione di glicerina) - cod. 024428132	1° luglio 1988	22- 3-1988
Ikaran, Prodotti Formenti S.r.l.	30 capsule da 5 mg in pilloliera - codice 025927017	30 capsule da 5 mg in blister opaco - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	29- 3-1988
Porfirin 12, Zilliken & Co. S.a.s. . . .	10 flaconcini di soluzione uso orale da 10 ml - cod. 013915020	10 flaconcini di soluzione uso orale da 10 ml con composizione modificata (per aumento della quantità di principi attivi) - cod. 013915044	1° ottobre 1988	29- 3 1988
	10 fiale liof. + 10 fiale solv. da 2 ml uso intramuscolare - cod. 013915018	10 fiale liof. + 10 fiale solv. da 2 ml uso intramuscolare, con principio attivo ed eccipienti modificati - cod. 013915057	1° ottobre 1988	
Flexidone, Pierrel S.p.a.	flacone 6 compresse - cod. 016442016	blister da 6 compresse - codice immutato	1° aprile 1988	29- 3-1988
	flacone 12 compresse - cod. 016442028	blister da 12 compresse - codice immutato	1° aprile 1988	
	flacone 24 compresse - cod. 016442030	blister da 24 compresse - codice immutato	1° aprile 1988	
Fepron, Eli Lilly Italia S.p.a. (oggi: Lilly Industries Limited, Gran Bretagna, rappresentata dalla Eli Lilly Italia S.p.a.).	15 compresse 600 mg - cod. 023339017	15 compresse 600 mg con eccipienti quantitativamente variati - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	29- 3 1988
	30 compresse 300 mg - cod. 023339029	30 compresse 300 mg con eccipienti quantitativamente variati - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Levicor, Bioindustria farmaceutica S.p.a.	5 fiale ml 1 uso i.m., e.v. e sottocutaneo - cod. 016514010	5 fiale ml 1 uso i.m., e.v. e sottocutaneo con eccipienti modificati (per variazione quantitativa di p-ossibenzoato di metile, aggiunta di p-ossibenzoato di propile, sodio edetato e sostituzione della soluzione fisiologica con acqua per preparazioni iniettabili) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	29- 3 1988
	1 flacone di gocce uso orale 15 ml - cod. 016514022	1 flacone di gocce uso orale 15 ml con eccipienti modificati (per. variazione quantitativa di p-ossibenzoato di metile, aggiunta di p-ossibenzoato di propile e sodio edetato) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Limbitryl, Prodotti Roche S.p.a.. . . .	flacone da 25 capsule tipo plus - cod. 021462027	blister opaco da 25 capsule tipo plus - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta per i flaconi con chiusura a prova di bambino; immediata per i flaconi privi di tale chiusura	29- 3-1988
	flacone da 20 capsule tipo mite - cod. 021462039	blister opaco da 20 capsule tipo mite - cod. immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta per i flaconi con chiusura a prova di bambino; immediata per i flaconi privi di tale chiusura	
	flacone da 30 capsule tipo mite - cod. 021462041	blister opaco da 30 capsule tipo mite - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta per i flaconi con chiusura a prova di bambino; immediata per i flaconi privi di tale chiusura	
	flacone da 40 capsule tipo mite - cod. 021462054	blister opaco da 40 capsule tipo mite - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta per i flaconi con chiusura a prova di bambino; immediata per i flaconi privi di tale chiusura	
Zanitrin, Bristol italiana (Sud) S.p.a.	flacone da 100 ml polvere per sospensione orale 250 mg 5 ml - cod. 025269034	flacone da 100 ml polvere per sospensione orale 250 mg 5 ml con eccipienti modificati (per eliminazione di E 102 e variazione quantitativa di saccarosio) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	29- 3-1988
	flacone da 60 ml polvere per sospensione orale 500 mg 5 ml - cod. 025269046	flacone da 60 ml polvere per sospensione orale 500 mg 5 ml con eccipienti modificati (per eliminazione di E 102 e variazione quantitativa di saccarosio) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Lanoxin, Wellcome Italia S.p.a.	flacone sciroppo pediatrico 56 ml - cod. 015724040	flacone sciroppo pediatrico 56 ml con eccipienti variati (per eliminazione di E 102) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	29- 3-1988
Chemyparin, Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.p.a.	flacone da ml 5 di collirio al 5% - cod. 014277014'	flacone da ml 5 di collirio al 5% con eccipienti variati (per sostituzione del sodioetilmercurio tiosalicilato con metile p-idrossibenzoato, etile p-idrossibenzoato e propile p-idrossibenzoato) - codice 014277026	Immediata	29- 3-1988
Riniclor, Difa-Coopervision S.p.a.	flacone gocce da 25 ml - cod. 009858019	flacone gocce da 25 ml con composizione modificata (per eliminazione del cloridrato di pirilamina) - cod. 009858034	1° ottobre 1988	29- 3-1988
Cebion, Bracco industria chimica S.p.a.	20 compresse masticabili al limone da mg 500, tipo Fortissimum - codice 003366147	20 compresse masticabili al limone da mg 500, tipo Fortissimum con eccipienti modificati (per sostituzione di E 102 ed E 102 su lacca di alluminio con E 104 ed E 104 su lacca di alluminio) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	29- 3-1988
	10 compresse effervescenti all'arancia da g 1 - cod. 003366162	10 compresse effervescenti all'arancia da g 1 con eccipienti modificati (eliminazione di E 102) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
	10 compresse effervescenti al limone da g 1 - cod. 003366174	10 compresse effervescenti al limone da g 1 (per sostituzione di E 102 con E 104) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Influvit, Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a.	2 compresse - codice 016281026	2 compresse, con eccipienti modificati (per eliminazione di resina acrilica e polietilenglicole 6000, aggiunta di alcuni eccipienti e modifica quantitativa di altri) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	29- 3-1988
	8 compresse - codice 016281038	8 compresse (per eliminazione di resina acrilica e polietilenglicole 6000, aggiunta di alcuni eccipienti e modifica quantitativa di altri) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Lasitone, Hoechst Italia Sud S.p.a.	blister da 10 capsule tipo forte - cod. 023770023	blister da 10 capsule tipo forte con eccipienti modificati (per aggiunta di sodio amilopectinaglicolato) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	29- 3-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate "non più producibili" e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Talofen, Pierrel S.p.a.	25 compresse da 25 mg - cod. 012611012	25 compresse da 25 mg, con eccipienti modificati (per variazione quantitativa del talco e dell'amido di mais e aggiunta di gomma arabica e altri eccipienti) - cod. 012611051	1° luglio 1988	29- 3-1988
	6 fiale da 50 mg i.m. e e.v. - cod. 012611024	6 fiale da 50 mg i.m. e e.v., con eccipienti modificati (per aggiunta di potassio metabisolfito e sodio cloruro) - cod. 012611063	1° luglio 1988	
	10 fiale da 50 mg i.m. e e.v. - cod. 012611036	10 fiale da 50 mg i.m. e e.v., con eccipienti modificati (per aggiunta di potassio metabisolfito e sodio cloruro) - cod. 012611075	1° luglio 1988	
	30 ml di gocce al 4% per uso orale - cod. 012611048	30 ml di gocce al 4% per uso orale, con eccipienti modificati (per variazione quantitativa del sodio solfito e aggiunta di alcool etilico ed altri eccipienti) - cod. 012611087	1° luglio 1988	
Prostin VR, Upjohn Ltd. di Crawley (Gran Bretagna) (ora Upjohn SA di Puurs - Belgio - rappresentata in Italia dalla Upjohn S.p.a.).	1 fiala ml 1 mcg 500 di soluzione sterile per infusione intravascolare (uso limitato agli ospedali, case di cura e cliniche specializzate) - cod. 026381018	1 fiala ml 1 mcg 500 di soluzione sterile per infusione intravascolare (uso limitato agli ospedali, case di cura e cliniche specializzate), con stampati modificati - cod. 026381020	1° luglio 1988	29- 3-1988
Mobilisin, Luitpold - Werk di Monaco di Baviera (ora: Luitpold S.r.l.).	40 g di pomata - cod. 024886018	40 g di pomata con eccipienti modificati (per aggiunta dell'acido cloridrico, acido sorbico e isopropanolo e variazione quantitativa di altri eccipienti) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	29- 3-1988
	100 g di pomata - cod. 024886020	100 g di pomata con eccipienti modificati (per aggiunta dell'acido cloridrico, acido sorbico e isopropanolo e variazione quantitativa di altri eccipienti) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	
Nootropil, Laboratorio U C B S.p.a..	40 compresse da 1200 mg - cod. 022921098	40 compresse da 1200 mg con eccipienti modificati (per eliminazione di amido e polivinilpirrolidone, aggiunta di silice colloidale e polietilenglicole e variazione quantitativa di altri eccipienti) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6- 4-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Carbicalcin, Smith Kline & French S.p.a.	5 fiale da 1 ml da 40 U MRC - cod. 025679010	5 fiale da 1 ml da 40 U MRC con eccipienti modificati (per aggiunta di acido acetico e sodio acetato, eliminazione di sodio citrato ed acido citrico, variazione di sodio cloruro) - cod. 025679022	1° ottobre 1988	6- 4-1988
Turbocalcin, I.S.F. S.p.a.	5 fiale da 1 ml da 40 U MRC - cod. 025301019	5 fiale da 1 ml da 40 U MRC con eccipienti modificati (per aggiunta di acido acetico e sodio acetato, eliminazione di sodio citrato ed acido citrico, variazione di sodio cloruro) - cod. 025301021	1° ottobre 1988	6- 4-1988
Tamyl, Italchimici S.p.a.	8 capsule da mg 500 - cod. 025844046 12 capsule da mg 250 - cod. 025844059 1 flacone da ml 100 (125 g) di sospensione uso orale - cod. 025844061	8 capsule da mg 500 - codice immutato 12 capsule da mg 250 - codice immutato 1 flacone da ml 100 (125 g) di sospensione uso orale - codice immutato con eccipienti modificati (per eliminazione del colorante giallo E 102, limitatamente alla preparazione sospensione uso orale)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6- 4-1988
N D Vax uso vet., I.Va.Z. S.r.l. . . .	1 flac. da 250 ml (1000 dosi) e 10 flac. da 250 ml (10.000 dosi) - n. reg. 25662	1 flac. da 250 ml (1000 dosi) e 10 flac. da 250 ml (10.000 dosi) - n. reg. immutato (con modifica di confezionamento da flacone di vetro a flacone di plastica)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6- 4-1988
Canivax CH uso vet., Pierzoo Rhône Mérieux S.p.a.	1 flac. monodose di vaccino liofilizzato + 1 siringa precaricata con 1 ml di solvente - n. reg. 23235	1 blister monodose contenente 1 flac. di vaccino liofilizzato + 1 siringa precaricata con 1 ml di solvente - n. reg. immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	6- 4-1988
L-Carnitina Gambar, Laboratori Gambar	10 flaconcini monodose soluzione uso orale g 1 - cod. 026288011	10 flaconcini monodose soluzione uso orale g 1 (con modifica denominazione in: «L-Carnitina Firma», a seguito di passaggio di proprietà alla ditta F.I.R.M.A. S.p.a.) - codice immutato.	Non indicato	6- 4-1988
Tisana Kelemata, Kelemata S.p.a. . . .	40 confetti - cod. 000367084	40 confetti, con modifica della composizione del principio attivo e degli eccipienti - codice 000367108	1° gennaio 1989	20- 4-1988
Venolen, Laboratorio farmacologico milanese S.r.l.	1 tubo pomata da g 40 al 2% - cod. 021335043	1 tubo pomata da g 40 al 2%, con eccipienti modificati - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20- 4-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Adisole A-D-E (uso vet.), Vetem S.p.a.	5 fiale iniettabili da 5 ml - n. reg. 21215	5 fiale iniettabili da 5 ml, con modifica eccipienti (per eliminazione dell'alcool etilico) - n. reg. immutato	Non indicato	20- 4-1988
Rabisin (uso vet.), Pierzoo Rhône Mérieux S.p.a.	1 siringa × ml 1 (1 dose)	1 blister monodose contenente 1 siringa precaricata di vaccino liquido	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20- 4-1988
	1 flacone × ml 10 (10 dosi)	10 blisters monodose contenenti ognuno 1 siringa precaricata di vaccino liquido		
	100 fiale × ml 1 (100 dosi) n. reg. 24961	100 flaconi da 100 dosi di vaccino liquido - n. reg. immutato		
Polimucil, Poli industria chimica S.p.a	30 bustine granulare - cod. 025463023	30 bustine granulare con eccipienti variati (per aggiunta di silice precipitata) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20- 4-1988
Uman Complex IX Biagini, Farma Biagini S.p.a.	1 flaconcino liofilizzato U.I. 200 + 1 fiala solv. ml 20 - cod. 023309038	1 flaconcino liofilizzato U.I. 200 + 1 fiala solv. ml 10 e.v. con set infusionale - cod. 023309053	1° luglio 1988	20- 4-1988
	1 flaconcino liofilizzato U.I. 500 + 1 fiala solv. ml 20 - cod. 023309040	1 flaconcino liofilizzato U.I. 200 + 1 fiala solv. ml 20 e.v. con set infusionale con variazione di procedimento tecnologico ad inattivazione virale (da termotrattamento a trattamento chimico), variazione di denominazione in «Uman Complex IX V.I. Biagini» e, limitatamente alla preparazione da 200 U.I., modifica di eccipienti (per diminuzione di sodio cloruro, sodio citrato ed acqua per preparazioni iniettabili) - cod. 023309065		
Duplamin, Bruschettini S.r.l.	1 tubo da 20 g di crema - cod. 015902012	1 tubo da 20 g di crema, con variazione di composizione (da adicato doppio di prometazina e lidocaina g 4 a prometazina cloridrato g 1,930) e di eccipienti e riconoscimento della qualifica di «prodotto da banco» - cod. 015902024	Immediata	20- 4-1988
Prandium, Camillo Corvi S.p.a.	flac. ml 200 sciroppo - cod. 010079010 flac. ml 200 sciroppo con boldo - cod. 010079022	flac. ml 200 sciroppo - cod. 010079034 flac. ml 200 sciroppo con boldo - cod. 010079046 entrambi con variazione di composizione (per eliminazione di estratto fluido di noce vomica e belladonna) e modifica di denominazione in «Prid»	Immediata	20- 4-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Magnesia S. Pellegrino, Laboratorio chimico farmaceutico E. Granelli S.p.a.	6 dosi × g 15 di polvere effervescente senza «aroma» - cod. 006570079 6 dosi × g 15 di polvere effervescente al «limone» - cod. 006570105 6 dosi × g 15 di polvere effervescente al «mandarino» - cod. 006570156 6 dosi × g 15 di polvere effervescente con «anice» - cod. 006570042	flac. × g 90 di polvere effervescente senza «aroma» - cod. 006570194 flac. × g 90 di polvere effervescente al «limone» - cod. 006570206 flac. × g 90 di polvere effervescente al «mandarino» - cod. 006570218 flac. × g 90 di polvere effervescente alla «frutta» - cod. 006570220	1° ottobre 1988	20- 4-1988
Trixidine, Farmades S.p.a.	flac. 5 g/100 ml sospensione os - cod. 025787072 flac. 6 g/60 ml sospensione os - cod. 025787084	flac. 5 g/100 ml sospensione os - codice immutato flac. 6 g/60 ml sospensione os - codice immutato con eccipienti modificati, per eliminazione di E 102 e variazione quantitativa di saccarosio	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20- 4-1988
Rim, Bracco industria chimica S.p.a.	12 confetti da 350 mg - cod. 002755054	12 confetti da 350 mg, con eccipienti modificati per eliminazione di E 102 e variazione quantitativa di saccarosio - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20- 4-1988
Travogen, Schering S.p.a.	1 ovulo vaginale da 600 mg - cod. 025349111	1 ovulo vaginale da 600 mg, con aggiunta di guanto in PVC come applicatore monouso - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	20- 4-1988
Lipanthyl, Puropharma S.r.l.	40 capsule mg 100 - cod. 023832013	40 capsule mg 100, con eccipienti variati (per eliminazione del bisolfito di sodio dalla capsula contenitrice) - codice 023832025	1° ottobre 1988	20- 4-1988
Mitidin, Savoma Medicinali S.p.a.	flacone di vetro da 30 compresse da 5 mg - cod. 022194017	astuccio da 30 compresse da 5 mg in blister opaco - codice immutato	Immediata	5- 5-1988
Atarax, Laboratori U C B S.p.a.	20 confetti da 25 mg - cod. 010834024 25 confetti da 10 mg - cod. 010834036	20 confetti da 25 mg - codice immutato 25 confetti da 10 mg - codice immutato entrambi con variazione di eccipienti	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	5- 5-1988
Tinset, Prodotti Formenti S.r.l.	flacone di sospensione uso orale 30 ml - cod. 025293022	flacone di sospensione uso orale 30 ml con contagocce incorporato - cod. 025293034	1° luglio 1988	5- 5-1988
Norden, Byk Gulden Italia S.p.a.	5 fiale iniettabili per via sottocutanea i.m. o e.v. - cod. 002588010	5 fiale iniettabili per via sottocutanea i.m. o e.v., con eccipienti modificati (per eliminazione della rongalite e aggiunta di metile - p - idrossibenzoato) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	5- 5-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Memovit B12, Magis Farmaceutici S.p.a.	6 flaconcini liofilizzati + 6 flaconcini di solvente uso orale - cod. 012046013	6 flaconcini uso orale con tappo dosatore, con eccipienti modificati e riconoscimento della qualifica di «prodotto da banco» - cod. 012046025	Immediata	5- 5-1988
Decarene, Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a.	10 capsule da mg 50 - cod. 025232024	10 capsule da mg 50 con eccipienti modificati (per eliminazione di lattosio, idrossipropilcellulosa, cellulosa microgranulare, calcio stearato e variazione e aggiunta di altre sostanze - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	5- 5-1988
	10 flaconcini uso orale da mg 50 con tappo serbatoio - cod. 025232036	10 flaconcini uso orale da mg 50 con tappo serbatoio, con eccipienti modificati (per eliminazione di lattosio, propile p-idrossibenzoato metile p-idrossibenzoato, aroma di ananas e aggiunta di altre sostanze) - codice immutato		
Vicks Cetamium, Richardson GmbH Gross-Gerau (RFT), rappresentata in Italia dalla Vick International S.p.a.	20 pastiglie con vitamina C al limone - cod. 007771013	20 pastiglie con vitamina C al limone, con eccipienti modificati (per eliminazione di E 102 e variazione quantitativa di saccarosio) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	5- 5-1988
Surfactal 1000, Boehringer Ingelheim International GmbH (RFT), rappresentata in Italia dall'Istituto De Angeli S.p.a.	flacone 50 ml di soluzione per infusione endovenosa - cod. 026751014	flacone 50 ml di soluzione per infusione endovenosa, con eccipienti modificati (per eliminazione del sodio metabisolfito) e con eliminazione, dal nome, del numero «1000» - cod. 026751026	1° luglio 1988	5- 5-1988
Nizoral, Janssen Farmaceutici S.p.a. .	5 flaconi da ml 120 (2,5 mg/ml) di lavanda vaginale - cod. 024964049	5 flaconi da ml 120 (2,5 mg/ml) di lavanda vaginale, con eccipienti modificati (per aggiunta di sodio solfito, laurilsolfato di monoetanolamina e mentolo, eliminazione di sodio metabisolfito e variazione quantitativa di altre sostanze - cod. 024964102	1° ottobre 1988	5- 5-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
Reumofil, Ausonia Farmaceutici S.r.l..	30 compresse da 100 mg in blister - cod. 024431025 30 compresse da 200 mg in blister - cod. 024431049	30 compresse da 100 mg in blister - cod. 024431052 30 compresse da 200 mg in blister - cod. 024431064 con la nuova denominazione «Reumyl», attribuita contestualmente al trasferimento di registrazione a nome della ditta Farmaceutici Lenza S.r.l.	Non indicato	5- 5-1988
Libexin Mucolitico, Master Pharma S.r.l.	flacone da 200 ml di sospensione orale - cod. 023483035 30 bustine granulato adulti - cod. 023483062 30 bustine granulato bambini - cod. 023483074	flacone da 200 ml di sospensione orale - codice immutato 30 bustine granulato adulti - codice immutato 30 bustine granulato bambini - codice immutato tutte con eccipienti variati; per la sospensione orale: eliminazione di gomma adragante, variazione quantitativa di saccarosio, sodio citrato e sodio idrossido; aggiunta di cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica, acido citrico e sodio solfito; per le preparazioni in bustine di granulato: variazione quantitativa di saccarosio, eliminazione di polimerimetacrilici, sodio citrato tribasico biidrato, acido citrico monoidrato, saccarina, silice precipitata e succo di arancia disidrato; aggiunta di atomizzato di frutta, gomma xantan, glicirizinato d'ammonio, aroma di agrumi e E 110	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	5- 5-1988
Estropill, uso vet., Farmaceutici Gellini Aprilia S.p.a.	8 compresse da 20 mg in blister - n. reg. 23352 30 compresse da 5 mg in blister - n. reg. 23352/1	8 compresse da 20 mg in blister - n. reg. immutato 32 compresse da 5 mg in blister - n. reg. immutato, con eccipienti variati (per aggiunta di magnesio stearato, eliminazione di sodio stearato e talco e variazione quantitativa di altre sostanze)	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	5- 5-1988
Prevacun, (uso vet.), Behringwerke AG (Repubblica federale tedesca), rappresentata in Italia dalla Hoechst Italia S.p.a.	2 flac. iniettabili i.m. da 2 ml (2 dosi) + siringhe di plastica monouso	2 flac. iniettabili i.m. da 2 ml (2 dosi) senza siringhe di plastica monouso	Non indicata nel provvedimento, non risultando scorte con la precedente composizione	5- 5-1988

Specialità medicinale e azienda titolare	Confezioni modificate non più producibili e relativi numeri di codice	Confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice	Decorrenza del divieto di vendita delle scorte dei prodotti modificati	Data del decreto di modifica
	1 flac. iniettabile i.m. da 10 ml (5 dosi) + siringhe di plastica monouso· n. reg. 21492	1 flac. iniettabile i.m. da 10 ml (5 dosi) senza siringhe di plastica monouso con composizione variata (per aggiunta dell'antigene Mixovirus influentiae A/Equi 2/Fontainbleu 79 e adeguamento del titolo della frazione virale Equi 1/Praga 1-56) e denominazione modificata in «Prevacun F» n. reg. immutato		
Prevacun T, (uso vet.), Behringwerke AG (Repubblica federale tedesca), rappresentata in Italia dalla Hoechst Italia S.p.a.	2 flac. iniettabili i.m. da 2 ml (2 dosi) + siringhe di plastica monouso 1 flac. iniettabile i.m. da 10 ml (5 dosi) + siringhe di plastica monouso n. reg. 23933	2 flac. iniettabili i.m. da 2 ml (2 dosi) senza siringhe di plastica monouso 1 flac. iniettabile i.m. da 10 ml (5 dosi) senza siringhe di plastica monouso con composizione variata (per aggiunta dell'antigene Mixovirus influentiae A/Equi 2/Fontainbleu 79 e adeguamento del titolo della frazione virale Equi 1/Praga 1-56) e denominazione modificata in «Prevacun TF» n. reg. immutato	Non indicata nel provvedimento, non risultando scorte con la precedente composizione	5- 5-1988
Zinc Imizol, Farmigea S.p.a.	1 flac. contagocce da 10 ml di collirio - cod. 003351018	1 flac. contagocce da 10 ml di collirio con eccipienti modificati (per eliminazione di borace, sodio citrato, idrossibenzoato di metile, idrossibenzoato di propile; aggiunta di acido borico, sodio cloruro, benzalconio cloruro) - cod. 003351020	Immediata	5- 5-1988
Fenamide, Farmigea S.p.a.	20 compresse da mg 300 in flacone di vetro - cod. 016626018	20 compresse da mg 300 in blister opaco - codice immutato	Immediata	5- 5-1988
Nepresol, Ciba Geigy S.A. (Svizzera), rappresentata in Italia dalla Ciba Geigy S.p.a.	40 compresse laccate da 25 mg in flacone di vetro - cod. 008358018	40 compresse laccate da 25 mg in blister con eccipienti modificati (per variazione quantitativa di amido e talco; eliminazione di acido silicico colloidale e di amido idrolizzato; aggiunta di altre sostanze) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	14- 5-1988
Loftyl, Abbot S.p.a.	30 compresse in blister da 300 mg - cod. 024582088	30 compresse divisibili in blister con eccipienti modificati (per eliminazione di cellulosa acetoftalato, glicole propilenico, Span 80, glicol polietilenico 6000, olio di ricino e aggiunta di altre sostanze) - codice immutato	Dal giorno successivo alla scadenza indicata in etichetta	23- 5-1988

88A2597

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce					
ORO					
I In cassa	L.			2.539.120.233.751	
II In deposito all'estero	»			25.107.515.253.775	27.646.635.487.526
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				9.374.904.903.266
CASSA	»				12.072.354.308
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I Risconto di portafoglio:					
ordinario	L.		262.577.493.947		
ammassi	»		2.173.228.766.613	2.435.806.260.560	
II Anticipazioni:					
in conto corrente	L.		2.581.496.901.189		
a scadenza fissa	»				
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		4.093.099.255.650	6.674.596.156.839	
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			—	9.110.402.417.399
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				—
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I ECU	L.			10.895.360.055.675	
II Altre attività:					
biglietti e divise	L.		1.667.690.131		
corrispondenti in conto corrente	»		480.362.006.146		
depositi vincolati	»		971.244.443.484		
diverse	»		296.911.952.822	1.750.186.092.583	12.645.546.148.258
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				1.520.455.142.226
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			21.383.399.818.777	
II Conti speciali	»			3.324.575.221.912	24.707.975.040.689
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»				65.481.449.606.958
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				749.026.250.092
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
in libera disponibilità	L.		61.115.565.801.204		
per investimento delle riserve statutarie	»		815.468.758.276		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		1.295.779.542.062	63.226.814.101.542	
II Titoli di società ed enti:					
per investimento delle riserve statutarie	L.		495.791.730.769		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		968.417.035.030	1.464.208.765.799	
III Azioni e partecipazioni:					
di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	652.896.631			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	144.887.515.717	145.540.412.348		
di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	12.665.248.745			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	25.153.681.959	37.818.930.704		
di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	162.281.039.241			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	206.714.143.082	368.995.182.323	552.354.525.375	65.243.377.392.716
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000
IMMOBILI					
I Ad uso degli uffici	L.			1.612.646.315.729	
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			185.597.320.892	1.798.243.636.621
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				25.057.127.813
MOBILI E IMPIANTI					
I Mobili	L.			75.063.813.149	
II Impianti	»			142.495.088.880	
III Monete e collezioni	»			307.195.088	217.866.097.117
PARTITE VARIE					
I Biglietti di banca in fabbricazione	L.				
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:					
completati	L.		38.915.307.609		
in allestimento	»		11.323.154.670	50.238.462.279	
III Debitori diversi	L.			186.340.543.062	
IV Altre	»			2.180.703.342.877	2.417.282.348.218
RATEI	L.				2.237.468.688.999
RISCONTI	»				—
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				2.286.517.958.715
	L.				225.974.280.600.921
CONTI D'ORDINE					
I Titoli ed altri valori:					
a garanzia	L.		9.417.917.554.266		
altri	»		854.846.912.682.847	364.264.830.237.113	
II Depositari di titoli e valori:					
interni	L.		2.890.974.400		
esteri	»		3.299.585.631.831	3.232.476.606.231	
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			843.387.627.785	
IV Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine)	»			—	
V Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine)	»			750.000.000.000	
VI Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):					
interni	L.				
esteri	»		4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VII Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)	L.			4.950.000.000.000	
VIII Conto evidenza per ammortamenti fiscali	»			416.290.767.731	879.406.985.238.860
				TOTALE L.	1.105.381.265.839.781

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

88A2664

D'ITALIA

30 aprile 1988

PASSIVO

Voce						
CIRCOLAZIONE . .					L.	50:530.288.936.000
VAGLIA CAMBIARI					»	450.993.864.580
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento.			L.	—		
II — Altri			»	768.299.414		768.299.414
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	463.466.267.640
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	9.028.930.887
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	96.760.273.188.015		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	13.742.539		
III — Conti vincolati investimenti all'estero.			»	470.706.573		
IV — Società costituende			»	10.642.867.997		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	1.686.882.534:056		
VI — Altri			»	141.142.294.895		98.599.425.334.075
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.324.575.221.912
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera			L.	3.432.608.266		
II — Conti dell'estero in lire			»	182.556.493.783		185.989.102.049
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	10.895.360.045.492
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)					»	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	187.263.241.658
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	33.259.547.232.086		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi			»	1.652.705.164.233		
V — Oscillazione titoli. . . .			»	4.048.733.440.996		
VI — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VII — Assicurazione danni. .			»	706.691.685.925		
VIII — Ricostruzione immobili.			»	1.389.657.839.597		
IX — Rinnovamento impianti			»	406.250.000.000		
X — Imposte			»	1.688.958.156.745		
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	3.148.816.000.000		
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1.175.355.689		
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	655.119.627		50.141.911.197.857
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI.					L.	455.567.438.418
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI.					»	72.726.031.119
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	127.654.221.489
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	18.924.898.163
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi			L.	388.182.554.748		
II — Altre			»	2.777.791.673.544		3.165.974.228.292
RATEI. .					L.	1.584.924.250.722
RISCONTI					»	—
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . .					»	842.051.984.682
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	900.213.948.544
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE.					»	306.355.388.366
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	2.406.517.769.562
					L.	225.974.280.600.921
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	864.264.830.237.113		
II — Titoli e valori presso terzi. . .			»	3.232.476.606.231		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto.			»	843.387.627.785		
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)			»	—		
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)			»	750.000.000.000		
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)			»	4.950.000.000.000		
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— interni	L.	—		—		
— esteri	»	4.950.000.000.000		4.950.000.000.000		
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	416.290.767.731		879.406.985.238.860
				TOTALE	L.	1.105.381.265.839.781

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3700 del 26 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge, la Verruca S.r.l., con sede in Firenze, piazza della Libertà, 16, e stabilimento di produzione in comune di Montecarlo, provincia di Lucca, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Verruca», ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983 nonché ad aggiornare sulle etichette stesse l'analisi chimico-fisica.

Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla precitata delibera n. 3700 del 26 aprile 1988, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, tenuto conto che gli esemplari stessi devono essere apportate correzioni in modo che l'indicazione «Verruca» S.r.l. Firenze, titolare dell'autorizzazione, sia riportata sulle etichette con caratteri di altezza e larghezza conformi alle disposizioni di cui all'art. 1.8 del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

I contenitori di vetro dell'acqua minerale naturale «Verruca», della capacità di 1950 millilitri, 920 millilitri, 460 millilitri, per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti tenuto conto delle correzioni.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3701 del 26 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge, la società per azioni Ente valorizzazione acque minerali (E.V.A.M. S.p.a.), sorgenti e terme del Monte Belvedere, Alpi apuane Massa (Massa Carrara), codice fiscale n. 00097080451, con sede e stabilimento di produzione in Massa, località Prati della Ciocca Canevara, provincia di Massa Carrara, è stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Fonteviva», nei tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, costituita dalla sola acqua minerale della sorgente «Fonte Antica», anziché dalla miscelà delle acque minerali delle sorgenti «Volpara 2» e «Fonte Antica» di cui alla deliberazione della giunta regionale Toscana n. 8372 del 29 luglio 1985.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla predetta delibera n. 3701 del 26 aprile 1988, della quale gli allegati stessi sono parte integrante, ed i recipienti di vetro dell'acqua minerale «Fonteviva», della capacità di 920 millilitri e di 460 millilitri, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Sono state sospese le autorizzazioni sanitarie di cui alle delibere della giunta regionale Toscana n. 5231 del 24 maggio 1982 e n. 8372 del 29 luglio 1985.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3702 del 26 aprile 1988, esecutiva ai sensi di legge, la Fontemura S.p.a., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Arezzo, via Fontemura, 1, provincia di Arezzo, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Fontemura» e ad aggiornare l'analisi chimica e fisico-chimica riportata sulle etichette stesse.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata delibera n. 3702 del 26 aprile 1988, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i recipienti di vetro dell'acqua minerale naturale «Fontemura», della capacità di 1500 millilitri, 920 millilitri, 460 millilitri, per i tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata di anidride carbonica e leggermente addizionata di anidride carbonica, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

88A2615

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221